



Présidence de la Région
Bureau électoral

Presidenza della Regione
Ufficio elettorale

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

20 maggio 2018

Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature

PUBBLICAZIONI DELLA SERIE
«ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA»

- Pubblicazione — Le leggi elettorali.
- Pubblicazione — Calendario delle principali operazioni per lo svolgimento dell'elezione del Consiglio regionale.
- Pubblicazione — Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature.
- Pubblicazione — Istruzioni per gli Uffici elettorali di sezione.
- Pubblicazione — Istruzioni per gli Uffici elettorali di scrutinio.
- Pubblicazione — Contrassegni.

INTRODUZIONE

La parte prima della presente pubblicazione illustra la procedura di presentazione delle liste di candidati di coloro che, per partecipare alla competizione elettorale, devono raccogliere un numero di firme non inferiore a 1.000 e non superiore a 1.500.

La parte seconda, invece, tratta della procedura di presentazione delle candidature di coloro che, per partecipare alla competizione elettorale, non hanno l'obbligo della raccolta delle firme di sottoscrizione della lista.

La parte terza tratta poi delle operazioni dell'Ufficio elettorale regionale, costituito presso il Tribunale di Aosta, relative all'esame e all'ammissione delle liste dei candidati.

La parte quarta è dedicata ai fac-simili dei vari modelli necessari per la presentazione delle liste dei candidati.

Nella parte quinta, infine, sono riepilogate le norme relative all'elezione del Consiglio regionale.

PARTE PRIMA

Procedura di presentazione delle candidature con l'obbligo
della raccolta di almeno 1.000 e non più di 1.500 firme
per la sottoscrizione della lista.

CAPITOLO I

LISTA DEI CANDIDATI E SIMBOLO DELLA LISTA

§ 1. Premessa.

Gli articoli 4bis, 5, 6 e 7 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, disciplinano compiutamente le procedure per la presentazione delle candidature.

In particolare l'articolo 4bis della L.R. 3/1993, ha previsto l'obbligo di presentazione di un programma elettorale, che può essere di lista o comune a più liste.

Nei paragrafi seguenti saranno descritte dettagliatamente le procedure per la presentazione delle candidature per i partiti, gruppi o movimenti politici che hanno l'obbligo della raccolta delle firme di sottoscrizione.

§ 2. Moduli per la raccolta delle firme di sottoscrizione.

Coloro che intendono partecipare alla competizione elettorale, avendo l'obbligo della sottoscrizione **di almeno 1.000 e non più di 1.500 firme**, nei 3 mesi precedenti la scadenza naturale del Consiglio regionale, e quindi dal **25 febbraio 2018**, possono predisporre gli appositi modelli per la raccolta delle firme **che devono riportare a stampa il contrassegno di lista e l'elenco dei candidati**; ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 18 e non superiore a 35, **deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi in misura non inferiore al 30% arrotondato all'unità superiore** e deve essere corredata dal relativo **programma elettorale**.

L'elenco dei candidati, contrassegnati con numeri arabi progressivi, deve contenere il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il codice fiscale degli stessi.

In base al disposto dell'articolo 3 della L.R. 3/1993, i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

- a) compiere il 21° anno di età entro il giorno fissato per l'elezione (20 maggio 2018);
- b) essere cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione;
- c) risiedere ininterrottamente nel territorio della Regione, da almeno un anno alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (5 aprile 2018).

Il contrassegno di lista può essere rappresentato in bianco e nero oppure a colori e deve essere compreso in un cerchio avente un diametro di circa cm 3.

Per i moduli per la raccolta delle firme non è prevista una particolare forma, salvo il fatto che devono riportare a stampa il contrassegno di lista e i nominativi dei candidati; coloro che lo riterranno opportuno potranno prendere a modello il fac-simile allegato alla presente pubblicazione (all. n. 1).

§ 3. Raccolta delle firme dei sottoscrittori.

La raccolta delle firme dei sottoscrittori per la presentazione della lista dei candidati inizia 3 mesi prima della scadenza naturale del Consiglio regionale, quindi il **25 febbraio 2018**, e può protrarsi sino al momento della dichiarazione della presentazione della lista dei candidati presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta.

A mente dell'articolo 6, comma 2, della L.R. 3/1993, **le liste dei candidati devono essere sottoscritte da almeno 1.000 e non più di 1.500 elettori**. Le firme sono apposte in fogli separati rappresentati da appositi moduli di cui si è trattato al paragrafo 2 e nei quali deve essere indicato per ciascun sottoscrittore:

- cognome e nome;
- luogo e data di nascita;
- Comune della Regione nelle cui liste elettorali risulta iscritto;
- documento di identità e relativo numero.

Come sopra specificato il sottoscrittore di una lista di candidati deve essere **elettore** e pertanto iscritto nelle liste elettorali di un Comune della Regione, e risiedere nel territorio della Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della L.R. 3/1993 per un periodo ininterrotto di un anno alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (5 aprile 2018).

Al fine di comprovare la condizione residenziale si ritiene opportuno che i sottoscrittori allegghino ai moduli di raccolta delle firme di sottoscrizione anche un certificato di residenza.

Nessun elettore può firmare più di una dichiarazione di sottoscrizione di lista di candidati.

§ 4. Autenticazione della firma dei sottoscrittori.

Le firme dei sottoscrittori possono essere autenticate, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della L.R. 3/1993, dalle seguenti figure: notaio, giudice di pace, cancelliere di tribunale ordinario, sindaco, assessore delegato in via generale a sostituire il sindaco assente o impedito (vice sindaco), segretario comunale o funzionario appositamente delegato dal sindaco.

È opportuno rammentare che l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori deve essere apposta esclusivamente sugli appositi moduli predisposti con il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati riportati a stampa.

CAPITOLO II

PRESENTAZIONE DELLA LISTA DI CANDIDATI ALL'UFFICIO ELETTORALE REGIONALE ISTITUITO PRESSO IL TRIBUNALE DI AOSTA

§ 5. Elenco dei documenti necessari.

Prima di elencare i documenti necessari, è opportuno fornire chiarimenti sull'applicabilità ai procedimenti elettorali delle disposizioni introdotte per finalità di semplificazione dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), alla normativa generale in materia di documentazione amministrativa.

In particolare, l'articolo 40, comma 01, del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come inserito dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 183 del 2011, prevede testualmente che:

« Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti fra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. ».

Inoltre, il comma 02 del citato articolo 40 dispone che sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati sia apposta, a pena di nullità, la dicitura :

« IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUÒ ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI. ».

Tuttavia – LE DISPOSIZIONI RICHIAMATE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DOCUMENTALE E PROCEDIMENTALE - **per quanto concerne i procedimenti elettorali**, relativamente alla presentazione delle liste e all'accettazione delle candidature con riferimento alla raccolta delle sottoscrizioni – anche in base alla consolidata prassi amministrativa confortata dalla giurisprudenza – NON SONO CON ESSI COMPATIBILI.

È noto che i procedimenti elettorali sono disciplinati da una normativa 'speciale' la quale non può essere derogata da disposizioni di carattere generale che non apportino, quindi, una espressa modifica alla specifica normativa.

La tesi è stata già affermata dal Consiglio di Stato, Prima Sezione, con parere n. 283 del 13 dicembre 2000 in tema di elezioni amministrative.

Rimane, pertanto, confermato il presente indirizzo interpretativo, e cioè che le anzidette disposizioni in materia di 'autodichiarazioni' non possono trovare applicazione alle certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni a soggetti privati concernenti l'accertamento dell'iscrizione nelle liste elettorali ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo.

Ne consegue che risulta necessario produrre i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, i quali devono perciò considerarsi legittimamente esibiti e del tutto validi, per assicurare, anche a beneficio dei promotori della raccolta delle sottoscrizioni, la piena certezza della legittimità delle varie fasi endoprocedimentali connesse ai procedimenti di presentazione delle liste dei candidati.

Per la presentazione della lista dei candidati, per coloro che sono tenuti alla sottoscrizione della lista stessa con almeno 1.000 e non più di 1.500 firme, la legge regionale richiede la produzione dei documenti che di seguito si elencano e che saranno illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi:

- 1) dichiarazione di presentazione della lista dei candidati;
- 2) programma elettorale;
- 3) moduli di sottoscrizione della lista recanti le firme debitamente autenticate di almeno 1.000 e non più di 1.500 elettori;
- 4) certificati, anche collettivi, comprovanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di un Comune della Regione;
- 5) dichiarazione di accettazione della candidatura di ciascun candidato;
- 6) certificato di nascita del candidato o documento equipollente;
- 7) certificato comprovante l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un Comune della Regione;
- 8) certificato di residenza dei candidati comprovante la loro residenza ininterrotta, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della Regione, da almeno un anno;
- 9) tre esemplari del contrassegno di lista del diametro di circa cm 10 e tre del diametro di circa cm 3 (in bianco e nero o a colori).

§ 6. Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati.

La lista dei candidati va presentata alla Cancelleria del Tribunale di Aosta con apposita dichiarazione scritta. La legge non prevede una particolare formulazione per detta dichiarazione; sarà sufficiente, quindi, che contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede.

A scopo indicativo si allega uno schema di dichiarazione che i sottoscrittori potranno prendere a modello (all. n. 3).

§ 7. Termini per la presentazione della lista dei candidati.

Come già precisato, la dichiarazione di presentazione della lista, con tutti gli allegati, deve essere depositata alla Cancelleria del Tribunale di Aosta.

La lista dei candidati può essere materialmente presentata, presso la Cancelleria del Tribunale, da uno o più sottoscrittori, oppure da uno o più candidati, oppure, ancora, dai delegati di lista.

In assenza di specifiche indicazioni normative appare più rispondente a reali esigenze pratiche che siano i delegati di lista ad effettuare la presentazione della lista stessa.

L'articolo 7, comma 1, della L.R. 3/1993, stabilisce che la presentazione delle liste dei candidati **deve essere effettuata dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione** e pertanto dalle **ore 8 di domenica 15 aprile alle ore 20 di lunedì 16 aprile 2018**.

A tal fine la Cancelleria del Tribunale di Aosta rimane aperta nei due giorni suindicati dalle ore 8 alle ore 20.

§ 8. Indicazione della lista dei candidati.

La dichiarazione di presentazione della lista deve riprodurre i nominativi dei candidati così come indicati nei moduli di raccolta delle firme di sottoscrizione e contrassegnati con gli stessi numeri arabi progressivi. I requisiti dei candidati sono stati compiutamente indicati al paragrafo 2.

§ 9. Programma elettorale.

L'articolo 4bis della L.R. 3/1993 prevede che ogni lista presenti contestualmente alla presentazione della lista un programma elettorale.

La citata legge prevede, inoltre, che il programma possa essere comune a più liste; in tal caso il programma deve essere firmato congiuntamente dai presidenti o segretari regionali dei partiti, movimenti o gruppi politici alle cui liste tale programma si riferisce ovvero da rappresentanti da loro indicati con mandato autenticato da notaio.

Anche se la legge non prevede alcuna formalità per la presentazione del programma, si ritiene che ogni lista che sottoscrive un programma comune debba allegarlo, firmato in originale, alla documentazione necessaria per la presentazione della lista (all. n. 2).

§ 10. Indicazione dei delegati di lista.

La dichiarazione di presentazione della lista deve anche contenere, come previsto dall'articolo 7, comma 6, della L.R. 3/1993, l'indicazione di non più di due delegati effettivi e di due delegati supplenti autorizzati ad effettuare le designazioni dei rappresentanti di lista presso ***ogni seggio, ogni ufficio di scrutinio*** e presso l'Ufficio elettorale regionale presso il Tribunale, a presenziare al sorteggio del numero d'ordine che verrà assegnato ai programmi elettorali, di lista o comuni, e alle liste che hanno presentato un programma comune, a ricevere le comunicazioni ed a proporre i ricorsi di cui all'articolo 10 della citata legge.

Poiché la scelta dei delegati di lista non è vincolata da alcuna disposizione di legge, gli stessi possono essere scelti sia tra i sottoscrittori della lista, sia tra persone estranee ai sottoscrittori.

Un'eventuale mancata indicazione dei delegati non comporterà la nullità della dichiarazione ma avrà come conseguenza l'impossibilità di nominare propri rappresentanti presso le sezioni elettorali, gli uffici di scrutinio e presso

l'Ufficio elettorale regionale, costituito presso il Tribunale di Aosta, di presentare ricorsi contro le decisioni di eliminazione della lista o di suoi candidati e di presenziare al sorteggio del numero d'ordine del programma elettorale, di lista o comune, e delle liste che hanno presentato un programma comune.

§ 11. Certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei presentatori.

Allo scopo di accertare rapidamente l'esistenza della condizione **di elettore iscritto nelle liste elettorali di un Comune della Regione**, per i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, è necessario che ogni lista di candidati sia corredata dai certificati comprovanti, per i sottoscrittori, il possesso del requisito di cui trattasi.

Al riguardo, si ritiene opportuno ribadire che – come asserito dal Consiglio di Stato con parere della prima sezione n. 283/2000 del 13 dicembre 2000 a proposito delle elezioni amministrative – in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale non si applicano – nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature – i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Non sono, pertanto, ammesse:

- 1) l'autocertificazione (articolo 46 del d.P.R. n. 445/2000) per l'iscrizione nelle liste elettorali;
- 2) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000);
- 3) la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento (l'articolo 41, comma 2, del citato d.P.R. n. 445/2000 si riferisce ai soli certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione, quindi, dei certificati elettorali);
- 4) la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Si rappresenta, inoltre, che le disposizioni del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) – a norma dell'articolo 2, comma 6, primo periodo, del medesimo atto normativo – non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale, di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali.

I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali possono anche essere collettivi, cioè redatti in unico atto, e debbono essere rilasciati dal Sindaco del Comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti i sottoscrittori delle candidature, **entro il termine perentorio di 24 ore dalla richiesta** (articolo 7, comma 5, L.R. 3/1993). A tal proposito si rammenta che la legge prevede la sanzione della reclusione da 6 mesi a 1 anno a carico del Sindaco inadempiente (articolo 105 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361).

Poiché ogni ritardo, doloso o colposo, da parte dei Sindaci nel rilascio di tali certificati recherebbe gravissimo pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini prescritti, il Presidente della Regione, nella sua veste di Prefetto, dovrà avvalersi, nel caso, della facoltà concessa dalle vigenti disposizioni di legge, per inviare un Commissario, appena se ne manifesti la necessità, presso il Comune inadempiente, a spese del responsabile, per l'immediato rilascio dei certificati.

Sarà inoltre opportuno, come già evidenziato nel paragrafo 3, che i sottoscrittori certifichino la loro posizione di elettori con un certificato di residenza dal quale risulti la residenza ininterrotta nel territorio della Regione per un periodo ininterrotto di almeno un anno alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (5 aprile 2018).

§ 12. Dichiarazione di accettazione della candidatura.

Altro documento da allegare alla lista è la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato (articolo 7, comma 2, lettera d), della L.R. 3/1993).

Per la compilazione della dichiarazione di accettazione della candidatura non è richiesta alcuna formalità speciale.

Tale dichiarazione, pertanto, potrà essere redatta con le modalità che ciascun candidato riterrà più opportuno.

È evidente che tale dichiarazione dovrà essere singola e non collettiva, e non potrà contenere condizioni o riserve in contrasto con la legge o anche tali da rendere dubbia la volontà di accettare "sic et simpliciter" la candidatura.

L'articolo 6, commi 5 e 5bis e l'articolo 7 della già citata legge regionale, dispongono che la dichiarazione di accettazione della candidatura:

- deve essere firmata dal candidato ed autenticata da un notaio o da personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie collocato nella settima qualifica funzionale e superiori o da un segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco; per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma di accettazione della candidatura deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare;
- deve contenere l'esplicita menzione, da parte del candidato, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*);
- deve contenere l'esplicita menzione, da parte del candidato, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dalla normativa regionale;

- deve contenere l'esplicita menzione, da parte del candidato, di aver preso integrale conoscenza delle disposizioni contenute nella medesima legge in materia di contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale;

- deve contenere l'esplicita menzione, da parte del candidato, di non aver accettato altra candidatura in lista diversa per l'elezione anzidetta (all. n. 6).

§ 13. Certificato di nascita dei candidati o documento equipollente.

La lista deve essere, inoltre, corredata dal certificato di nascita di ciascun candidato.

La produzione di tale documento è necessaria per comprovare che il candidato ha compiuto o compirà il 21° anno di età entro il giorno fissato per la votazione.

Equipollenti al certificato di nascita si devono intendere tutti i documenti di identità personale, le attestazioni e similari, rilasciati da una Pubblica Amministrazione, purché da essi risulti in modo certo la data di nascita (carta di identità, passaporto, patente di guida, ecc).

§ 14. Certificato comprovante l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

In base all'articolo 7, comma 2, lettera b), della L.R. 3/1993, l'atto di presentazione delle candidature deve essere corredata anche dai certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati, valgono le modalità e le garanzie già illustrate al paragrafo 11 in relazione al rilascio degli analoghi certificati per i sottoscrittori delle candidature.

§ 15. Certificato di residenza dei candidati.

Il certificato di residenza deve essere presentato **per dimostrare il requisito residenziale di almeno un anno, ininterrotto, nel territorio della Regione.**

Per requisito residenziale si intende l'iscrizione in anagrafe in uno o più Comuni della Valle d'Aosta, per almeno un anno ininterrotto, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (5 aprile 2018).

Detto manifesto viene affisso il **quarantacinquesimo giorno** antecedente la data stabilita per la votazione (5 aprile 2018).

§ 16. Contrassegno di lista.

Per ogni lista dovrà essere presentato il modello del contrassegno, **in bianco e nero o a colori**, che sarà riprodotto sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in **sei esemplari** (tre di un formato di diametro di circa cm 10 e tre di circa cm 3) e essere riprodotto su foglio bianco formato protocollo e circoscritto da un cerchio.

In tal modo gli stessi presentatori avranno anche la possibilità di avere esatta e immediata cognizione di come il contrassegno da loro prescelto risulterà sul manifesto delle liste dei candidati e sulla scheda di votazione.

Come è già stato detto, il contrassegno può essere presentato in bianco e nero o a colori; eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno essere iscritte nel cerchio.

Per evitare ogni dubbio da parte dell'ufficio incaricato della stampa dei manifesti e delle schede è opportuno che i sottoscrittori indichino la parte inferiore e quella superiore del simbolo presentato.

Affinché l'Ufficio elettorale regionale, costituito presso il Tribunale di Aosta, non ricusi il loro contrassegno, i presentatori dovranno evitare che esso:

- sia identico o possa facilmente confondersi con quello presentato, in precedenza, da altra lista;
- sia identico o possa facilmente confondersi con quello notoriamente usato da partiti o gruppi politici esistenti e presenti in Consiglio regionale o al Parlamento nazionale;
- riproduca immagini o soggetti religiosi.

§ 17. Esenzione fiscale.

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo dell'esercizio del diritto elettorale per la presentazione e la sottoscrizione delle candidature sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo (Allegato B articolo 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642) e dei diritti di segreteria (punto 8, norme speciali tabella D, allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604).

§ 18. Fac-simile di modelli per la presentazione delle candidature.

Al fine di rendere più agevole il compito di coloro che intendono partecipare alla competizione elettorale con proprie liste di candidati, sono stati predisposti nella Parte Quarta del presente volume, appositi moduli relativi alla raccolta delle firme, alla presentazione della lista e all'accettazione della candidatura. I sottoscrittori di lista, ove lo ritengano, possono far riferimento a tali modelli per l'espletamento degli adempimenti previsti dalla vigente normativa.

PARTE SECONDA

Procedura di presentazione delle candidature
senza l'obbligo della raccolta delle firme
di sottoscrizione della lista.

CAPITOLO III

DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA

§ 19. Premessa.

L'articolo 6, comma 3, della L.R. 3/1993, statuisce che **non è richiesta** la raccolta delle firme di sottoscrizione di una lista se la stessa è presentata da partiti o gruppi politici che hanno avuto almeno un eletto nella legislatura in corso ed hanno costituito un gruppo consiliare esistente al momento della pubblicazione del manifesto con cui viene data notizia al pubblico del decreto del Presidente della Regione di convocazione dei comizi elettorali (5 aprile 2018). La stessa regola vale anche per i partiti o gruppi politici che si sono costituiti inizialmente in gruppo consiliare e che hanno, nel corso della legislatura, mutato simbolo e denominazione, fatta eccezione per il gruppo misto.

Inoltre, nessuna raccolta di firme di sottoscrizione è richiesta qualora una lista sia contraddistinta da un contrassegno composito nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente dall'onere della raccolta delle firme dei sottoscrittori.

§ 20. Termini per la presentazione della lista dei candidati.

La dichiarazione della lista dei candidati, con tutti gli atti allegati, deve essere presentata presso la cancelleria del Tribunale di Aosta **dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione** e pertanto **dalle ore 8 di domenica 15 aprile alle ore 20 di lunedì 16 aprile 2018**.

A tal fine la cancelleria del Tribunale di Aosta rimane aperta nei giorni sopracitati, dalle ore 8 alle ore 20.

§ 21. Elenco dei documenti necessari.

Prima di illustrare il presente paragrafo, sembra opportuno fornire chiarimenti sull'applicabilità, **ai procedimenti elettorali**, delle disposizioni introdotte per finalità di semplificazione dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), nella normativa generale in materia di documentazione amministrativa.

In particolare, l'articolo 40, comma 01, del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (come inserito dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 183 del 2011) prevede testualmente che:

« Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti fra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. ».

Inoltre, il comma 02 del citato articolo 40 dispone che, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati, sia apposta, a pena di nullità, la dicitura:

« IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUÒ ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI. ».

Tuttavia – LE DISPOSIZIONI RICHIAMATE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DOCUMENTALE E PROCEDIMENTALE – per quanto concerne i procedimenti elettorali, relativamente alla presentazione delle liste e all'accettazione delle candidature con riferimento alla raccolta delle sottoscrizioni – anche in base alla consolidata prassi amministrativa confortata dalla giurisprudenza – NON SONO CON ESSI COMPATIBILI.

È noto che i procedimenti elettorali sono disciplinati da una normativa 'speciale' la quale non può essere derogata da disposizioni di carattere generale che non apportino, quindi, una espressa modifica alla specifica normativa.

La tesi è stata già affermata dal Consiglio di Stato, Prima Sezione, con parere n. 283 del 13 dicembre 2000 in tema di elezioni amministrative.

Rimane, pertanto, confermato il presente indirizzo interpretativo, e cioè che le anzidette disposizioni in materia di 'autodichiarazioni' non possono trovare applicazione alle certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni a soggetti privati concernenti l'accertamento dell'iscrizione nelle liste elettorali ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo.

Ne consegue che risulta necessario produrre i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, i quali devono perciò considerarsi legittimamente esibiti e del tutto validi, per assicurare, anche a beneficio dei promotori della raccolta delle sottoscrizioni, la piena certezza della legittimità delle varie fasi endoprocedimentali connesse ai procedimenti di presentazione delle liste dei candidati.

La dichiarazione della presentazione della lista dei candidati da depositare presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta, nei termini previsti, deve essere accompagnata da una serie di documenti che qui di seguito si elencano e che saranno dettagliatamente illustrati nei paragrafi successivi:

- 1) dichiarazione di presentazione della lista dei candidati;
- 2) programma elettorale;
- 3) attestazione della carica dei sottoscrittori della lista oppure presentazione di estratti dei verbali di nomina dei sottoscrittori;
- 4) dichiarazione di accettazione della candidatura di ciascun candidato;
- 5) certificato di nascita del candidato o documento equipollente;
- 6) certificato comprovante l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un Comune della Regione;
- 7) certificato di residenza dei candidati comprovante la loro residenza ininterrotta, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della Regione, da almeno un anno;

- 8) tre esemplari del contrassegno di lista del diametro di circa cm. 10 e tre del diametro di circa cm. 3 (in bianco e nero o a colori).

§ 22. Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati.

La lista dei candidati deve essere presentata, con tutti i documenti allegati e nei termini previsti, presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta con apposita dichiarazione scritta.

Al riguardo, si ritiene opportuno ribadire che – come asserito dal Consiglio di Stato con parere della prima sezione n. 283/00 del 13 dicembre 2000 a proposito delle elezioni amministrative – in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale non si applicano – nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature – i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Non sono, pertanto, ammesse:

- 1) l'autocertificazione (articolo 46 del d.P.R. n. 445 /2000) per l'iscrizione nelle liste elettorali;
- 2) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000);
- 3) la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento (l'articolo 41, comma 2, del citato d.P.R. n. 445/2000 si riferisce ai soli certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione, quindi, dei certificati elettorali);
- 4) la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Si rappresenta, inoltre, che le disposizioni del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), – a norma dell'articolo 2, comma 6, primo periodo, del medesimo atto normativo – non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale, di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali.

La lista dei candidati deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 18 e non superiore a 35 e **deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi in misura non inferiore al 30% arrotondato all'unità superiore.**

I candidati devono essere contrassegnati con numeri arabi progressivi con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome, nome, luogo e data di nascita.

Si ricorda che i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) compiere il 21° anno di età entro il giorno fissato per l'elezione (20 maggio 2018);

- b) essere cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione;
- c) risiedere ininterrottamente nel territorio della Regione, da almeno un anno alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (5 aprile 2018).

La dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario regionale del partito, movimento o gruppo politico, oppure da un rappresentante da loro delegato con mandato autenticato da notaio (articolo 6, comma 2, della L.R. 3/1993).

L'articolo sopra citato disciplina anche i casi in cui il presidente e il segretario di un partito, movimento o gruppo politico, non siano previsti dai relativi statuti o per qualsiasi motivo non siano in carica al momento della dichiarazione di presentazione della lista. In tali casi la sottoscrizione può essere effettuata, o il relativo mandato può essere conferito, dal dirigente regionale del partito, movimento o gruppo politico.

Pur nel silenzio della legge si ritiene che, per evidenti motivi di certezza e di tutela della dichiarazione di presentazione della lista, la firma dei sottoscrittori debba essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco o da personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie collocato nella settima qualifica funzionale e superiori.

È consentito dall'articolo 6, comma 2, della L.R. 3/1993, che il sottoscrittore della lista possa essere compreso nell'elenco dei candidati (all. n. 4 e all. n. 5).

§ 23. Programma elettorale.

L'articolo 4bis della L.R. 3/1993 prevede che ogni lista presenti contestualmente alla presentazione della lista un programma elettorale.

La citata legge prevede, inoltre, che il programma possa essere comune a più liste; in tal caso il programma deve essere firmato congiuntamente dai presidenti o segretari regionali dei partiti, movimenti o gruppi politici alle cui liste tale programma si riferisce ovvero da rappresentanti da loro indicati con mandato autenticato da notaio.

Anche se la legge non prevede alcuna formalità per la presentazione del programma, si ritiene che ogni lista che sottoscrive un programma comune debba allegarlo, firmato in originale, alla documentazione necessaria per la presentazione della lista (all. n. 2).

§ 24. Indicazione dei delegati di lista.

La dichiarazione di presentazione della lista deve anche contenere, come previsto dall'articolo 7, comma 6, della L.R. 3/1993, l'indicazione di due delegati effettivi e di due delegati supplenti autorizzati ad effettuare le designazioni dei rappresentanti di lista presso *ogni seggio, ogni ufficio di scrutinio* e presso l'Ufficio elettorale regionale presso il tribunale; a presenziare al sorteggio del numero d'ordine che verrà assegnato al programma elettorale, di lista o comu-

ne, e alla lista, a ricevere le comunicazioni e a proporre i ricorsi di cui all'art. 10 della citata legge.

Poiché la scelta dei delegati di lista non è vincolata da alcuna disposizione di legge, gli stessi possono essere scelti sia tra i sottoscrittori della lista, sia tra persone estranee ai sottoscrittori.

Un'eventuale mancata indicazione dei delegati non comporterà la nullità della dichiarazione, ma avrà come conseguenza l'impossibilità di nominare propri rappresentanti presso le sezioni e presso l'Ufficio elettorale regionale, presso il tribunale, di presentare ricorsi contro le decisioni di eliminazione della lista o di suoi candidati e di presenziare al sorteggio del numero d'ordine del programma elettorale, di lista o comune, e della lista.

§ 25. Attestazione della carica dei sottoscrittori o presentazione degli estratti dei verbali di nomina.

Affinché la sottoscrizione della lista dei candidati venga effettuata con la massima regolarità, trasparenza e certezza del diritto, la legge regionale dispone (articolo 6, comma 2, della L.R. 3/1993) che la carica dei sottoscrittori sia comprovata da apposita attestazione, con firma debitamente autenticata, dei rispettivi presidenti o segretari nazionali.

Nel caso di organizzazione politica locale l'attestazione dei presidenti o segretari nazionali viene sostituita, a comprova della carica dei sottoscrittori, dalla presentazione degli estratti autentici dei verbali di nomina, opportunamente autenticati.

§ 26. Dichiarazione di accettazione della candidatura.

Altro documento da allegare alla lista è la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato (articolo 7, comma 2, della L.R. 3/1993).

Per la compilazione della dichiarazione di accettazione della candidatura non è richiesta alcuna formalità speciale.

Tale dichiarazione, pertanto, potrà essere redatta nei termini che ciascun candidato riterrà più opportuno.

È evidente che tale dichiarazione dovrà essere singola e non collettiva, e non potrà contenere condizioni o riserve in contrasto con la legge o anche tali da rendere dubbia la volontà di accettare "sic et simpliciter" la candidatura.

L'articolo 6, commi 5 e 5bis e l'articolo 7 della citata legge regionale dispongono che la dichiarazione di accettazione della candidatura:

- deve essere firmata dal candidato ed autenticata da un notaio o da personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie collocato nella settima qualifica funzionale e superiori o da un segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco; per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della

firma di accettazione della candidatura deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare;

- deve contenere l'esplicita menzione, da parte del candidato, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*).

- deve contenere l'esplicita menzione, da parte del candidato, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dalla normativa regionale;

- deve contenere l'esplicita menzione, da parte del candidato, di aver preso integrale conoscenza delle disposizioni contenute nella medesima legge in materia di contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale;

- deve contenere l'esplicita menzione, da parte del candidato, di non aver accettato altra candidatura in lista diversa per l'elezione anzidetta (all. n. 6).

§ 27. Certificato di nascita dei candidati o documento equipollente.

La lista deve essere, inoltre, corredata dal certificato di nascita di ciascun candidato.

La produzione di tale documento è necessaria per comprovare che il candidato ha compiuto o compirà il 21° anno di età entro il giorno fissato per la votazione.

Equipollenti al certificato di nascita si devono intendere tutti i documenti di identità personale, le attestazioni e similari, rilasciati da una Pubblica Amministrazione, purché da essi risulti in modo certo la data di nascita (carta di identità, passaporto, patente di guida, ecc).

§ 28. Certificato comprovante l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

In base all'articolo 7, comma 2, lettera b), della L.R. 3/1993, l'atto di presentazione delle candidature deve essere corredata anche dai certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati, valgono le modalità e le garanzie già illustrate al paragrafo 11 in relazione al rilascio degli analoghi certificati per i sottoscrittori delle candidature.

§ 29. Certificato di residenza dei candidati.

Il certificato di residenza deve essere presentato **per dimostrare il requisito residenziale di almeno un anno, ininterrotto, nel territorio della Regione.**

Per requisito residenziale si intende l'iscrizione in anagrafe in uno o più Comuni della Valle d'Aosta, per almeno un anno ininterrotto, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (5 aprile 2018).

Detto manifesto viene affisso il **quarantacinquesimo giorno** antecedente la data stabilita per la votazione (5 aprile 2018).

§ 30. Contrassegno di lista.

Per ogni lista dovrà essere presentato il modello del contrassegno, **in bianco e nero o a colori**, che sarà poi riprodotto sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in **sei esemplari** (tre di un formato di diametro di circa cm 10 e tre di circa cm 3) e essere riprodotto su foglio bianco formato protocollo e circoscritto da un cerchio.

In tal modo gli stessi presentatori avranno anche la possibilità di avere esatta e immediata cognizione di come il contrassegno da loro prescelto risulterà sul manifesto delle liste dei candidati e sulla scheda di votazione.

Come è già stato detto, il contrassegno può essere presentato in bianco e nero o a colori; eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno essere iscritte nel cerchio.

Per evitare ogni dubbio da parte dell'ufficio incaricato della stampa dei manifesti e delle schede è opportuno che i sottoscrittori indichino la parte inferiore e quella superiore del simbolo presentato.

Affinché l'Ufficio elettorale regionale, costituito presso il Tribunale di Aosta, non ricusi il loro contrassegno, i presentatori dovranno evitare che esso:

- sia identico o possa facilmente confondersi con quello presentato, in precedenza, da altra lista;
- sia identico o possa facilmente confondersi con quello notoriamente usato da partiti o gruppi politici esistenti e presenti in Consiglio regionale o al Parlamento nazionale;
- riproduca immagini o soggetti religiosi.

§ 31. Esenzione fiscale.

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo dell'esercizio del diritto elettorale per la presentazione e la sottoscrizione delle candidature sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo (Allegato B articolo 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642) e dei diritti di segreteria (punto 8, norme speciali tabella D, allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604).

§ 32. Fac-simile di modelli per la presentazione delle candidature.

Al fine di rendere più agevole il compito di coloro che intendono partecipare alla competizione elettorale con proprie liste di candidati, sono stati predisposti nella Parte Quarta del presente volume, appositi moduli relativi alla presentazione della lista e all'accettazione della candidatura. I sottoscrittori di lista, ove lo ritengano, possono far riferimento a tali modelli per l'espletamento degli adempimenti previsti dalla vigente normativa.

PARTE TERZA

L'Ufficio elettorale regionale presso il Tribunale
e le operazioni relative all'esame delle liste dei candidati.

CAPITOLO IV

L'UFFICIO ELETTORALE REGIONALE

§ 33. Composizione dell'Ufficio elettorale regionale.

L'articolo 8, comma 1, della L.R. 3/1993, stabilisce che il Presidente del Tribunale di Aosta costituisce **entro tre giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali** l'Ufficio elettorale regionale.

L'Ufficio è composto da tre magistrati, dei quali uno con funzione di Presidente.

Lo stesso articolo prevede, al comma 2, che l'Ufficio elettorale regionale può avvalersi di esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal Presidente dell'Ufficio stesso.

§ 34. Termini per le operazioni dell'Ufficio elettorale regionale in ordine all'esame delle liste dei candidati.

Prima di illustrare le varie operazioni che l'Ufficio elettorale regionale deve compiere, ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 3/1993, si fa presente che tali operazioni debbono essere ultimate entro i due giorni successivi a quello di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati (articolo 9, comma 1, della L.R. 3/1993).

§ 35. - Esame delle liste dei candidati.

Atteso che la Cancelleria del Tribunale ha assegnato ad ogni programma elettorale, di lista o comune, e ad ogni lista un numero provvisorio di presentazione, le operazioni dell'Ufficio elettorale regionale, per quanto concerne l'esame delle liste dei candidati, sono le seguenti:

1°) ACCERTAMENTO DELLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE.

Il primo accertamento che l'Ufficio elettorale regionale deve compiere è quello della verifica della data di presentazione delle liste in quanto le stesse devono essere presentate tra le ore 8 del trentacinquesimo giorno e le ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione e pertanto dalle **ore 8 di domenica 15 aprile alle ore 20 di lunedì 16 aprile 2018.**

Le liste presentate fuori dai termini sopra indicati, sono dichiarate non valide.

2°) VERIFICA DEL NUMERO DEI SOTTOSCRITTORI E DELLA LORO CONDIZIONE DI ELETTORI.

L'Ufficio elettorale regionale dovrà, poi, controllare per le liste per le quali è prescritto l'obbligo della sottoscrizione, il numero e la regolarità delle firme, nonché della documentazione relativa ai sottoscrittori.

A tale scopo l'Ufficio dovrà effettuare tre verifiche:

- contare il numero delle firme contenute negli appositi moduli di sottoscrizione delle liste;
- verificare la data di autenticazione. Essa non deve essere anteriore ai tre mesi precedenti la scadenza naturale del Consiglio regionale e pertanto dopo il **25 febbraio 2018**;
- verificare che il requisito di elettore di un Comune della Regione, quindi anche la condizione di residenza ininterrotta per almeno un anno nel territorio della Regione, del sottoscrittore, sia documentato nelle forme richieste dalla legge.

L'Ufficio, quindi, dovrà:

- cancellare i sottoscrittori la cui firma non sia stata apposta nei termini prescritti;
- cancellare i sottoscrittori per i quali la firma non sia stata autenticata;
- cancellare i sottoscrittori per i quali il requisito di elettore di un Comune della Regione non sia comprovato da apposito certificato;
- cancellare i sottoscrittori che abbiano già sottoscritto, con firma autenticata, altra lista di candidati precedentemente presentata;
- ricusare le firme di autenticazione non apposte sugli appositi moduli sui quali devono essere riportati a stampa il contrassegno di lista e le generalità dei candidati.

Se compiute tali operazioni la lista presentata non risultasse sottoscritta da almeno mille o superasse le millecinquecento firme di elettori, essa dovrà essere ricusata.

3°) VERIFICA DELLA CONDIZIONE DEI PRESENTATORI DELLE LISTE ESONERATE DALL'OBLIGO DELLE FIRME DI SOTTOSCRIZIONE.

Le liste di candidati per le quali non è previsto l'obbligo della sottoscrizione comportano la verifica della firma dei presentatori, i quali devono essere:

- presidente o segretario o dirigente regionale di un partito, movimento o gruppo politico;
- rappresentante incaricato dal presidente o dal segretario o, in carenza, da un dirigente di un partito, movimento o gruppo politico, munito di mandato autenticato da notaio.

Come prevede l'articolo 6, comma 2, della L.R. 3/1993, la carica dei sottoscrittori (presidente o segretario o dirigente di un partito, movimento o gruppo politico) deve essere comprovata con attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali oppure con estratti autentici dei relativi verbali di nomina nel caso di organizzazione locale.

4°) CONTROLLO DEL CONTRASSEGNO.

L'Ufficio elettorale regionale deve controllare se il contrassegno di lista corrisponde alle indicazioni previste dall'articolo 5 della L.R. 3/1993.

Il contrassegno, in bianco e nero o a colori, deve essere riprodotto su un foglio bianco, formato protocollo, e deve essere presentato in sei esemplari: tre esemplari con un diametro di circa cm 10 e tre esemplari con un diametro di circa cm 3.

Ricusa le liste contraddistinte da contrassegni in violazione di quanto previsto dall'articolo 5 della L.R. 3/1993.

5°) CONTROLLO DELLA PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA ELETTORALE.

Verificato che ogni lista abbia presentato un programma elettorale, ricusa le liste mancanti del prescritto programma.

6°) ESAME DELLA POSIZIONE DEI CANDIDATI E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE.

In ordine all'esame dei candidati di una lista e della relativa documentazione, l'Ufficio elettorale regionale deve:

- a) controllare che il **numero dei candidati** presentati non sia inferiore a 18, nel qual caso ricusa la lista, e non sia superiore a 35, nel qual caso provvede a depennare le ultime candidature;
- b) controllare che nelle liste **ogni genere sia rappresentato in misura non inferiore al 30 per cento, arrotondato all'unità superiore**: se tale condizione non è rispettata dichiara non valida la lista;
- c) controllare la **dichiarazione di accettazione della candidatura**. Tale operazione consiste nel verificare se, per ciascun candidato compreso nella lista, vi sia la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura [contenente le dichiarazioni di cui all'articolo 6, commi 5 (vedi articolo 7 del Decreto legislativo 31 dicembre 2012 , n. 235), 5 bis e 7, della L.R. 3/1993], firmata dall'interessato e debitamente autenticata;
- d) controllare i **certificati di nascita** dei candidati. Questa operazione consente di verificare se per ciascun candidato esista il certificato di nascita. Tale documento dà modo di controllare la corrispondenza dei dati anagrafici del candidato e se il candidato ha compiuto o compie il 21° anno di età entro il giorno fissato per la votazione;
- e) controllare il **certificato di residenza** dei candidati. Questa operazione consente di verificare se il candidato risiede, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della Regione da almeno un anno ininterrottamente.
- f) controllare i **certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali**. Questa operazione consente di verificare se il candidato è iscritto nelle liste elettorali di un Comune della Regione;
- g) cancellare i nomi dei candidati compresi in più liste già presentate.

L'Ufficio elettorale regionale provvede, quindi, all'esclusione dei candidati che non hanno titolo per essere compresi nella lista presentata.

§ 36. Decisioni dell'Ufficio elettorale regionale.

Compiuta tutta la serie di verifiche indicate nei paragrafi precedenti, l'Ufficio elettorale regionale provvede a comunicare, nello stesso giorno, le proprie decisioni ai delegati di lista (articolo 10, comma 1, della L.R. 3/1993).

§ 37. Ricorsi contro le operazioni dell'Ufficio elettorale regionale.

Contro le decisioni dell'Ufficio elettorale regionale i delegati di lista possono presentare ricorso, **entro 24 ore** dall'avvenuta comunicazione, allo stesso Ufficio elettorale regionale che deve decidere **entro le successive 24 ore** (articolo 10, comma 2, della L.R. 3/1993).

§ 38. Ulteriori adempimenti dell'Ufficio elettorale regionale.

Scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, nonché quello delle relative decisioni, l'Ufficio elettorale regionale provvede, al fine di completare tutte le operazioni previste dalla legge per l'ammissione delle candidature, ai seguenti adempimenti:

- a) stabilisce, mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati, l'ordine dei programmi elettorali, di lista o comuni, e, successivamente, l'ordine delle liste che hanno presentato un programma comune;
- b) assegna il numero d'ordine ai singoli candidati di ciascuna lista;
- c) non appena terminate le operazioni di cui alle lettere a) e b), comunica le determinazioni definitive ai delegati di lista.

§ 39. Trasmissione degli atti alla Presidenza della Regione.

L'Ufficio elettorale regionale, concluse le operazioni di cui al paragrafo 38, trasmette alla Presidenza della Regione — Ufficio elettorale e servizi demografici — l'originale delle liste definitive, i relativi allegati e un esemplare del verbale con il quale si dà atto degli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c) del citato paragrafo.

PARTE QUARTA

Allegati

Contrassegno

ALLEGATO N. 1

Modulo di raccolta delle firme dei sottoscrittori.

Modulo di raccolta delle firme dei sottoscrittori per la presentazione di numero
_____ candidati della lista avente per contrassegno

_____ per l'elezione del 15° Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

Nominativi dei candidati

Luogo e data di nascita, Codice fiscale

- | | |
|-----------|-----|
| 1. _____ | M/F |
| 2. _____ | M/F |
| 3. _____ | M/F |
| 4. _____ | M/F |
| 5. _____ | M/F |
| 6. _____ | M/F |
| 7. _____ | M/F |
| 8. _____ | M/F |
| 9. _____ | M/F |
| 10. _____ | M/F |
| 11. _____ | M/F |
| 12. _____ | M/F |
| 13. _____ | M/F |
| 14. _____ | M/F |
| 15. _____ | M/F |
| 16. _____ | M/F |
| 17. _____ | M/F |
| 18. _____ | M/F |
| 19. _____ | M/F |
| 20. _____ | M/F |
| 21. _____ | M/F |
| 22. _____ | M/F |
| 23. _____ | M/F |
| 24. _____ | M/F |
| 25. _____ | M/F |

Nominativi dei candidati

Luogo e data di nascita, Codice fiscale

26. _____ M/F
27. _____ M/F
28. _____ M/F
29. _____ M/F
30. _____ M/F
31. _____ M/F
32. _____ M/F
33. _____ M/F
34. _____ M/F
35. _____ M/F

SOTTOSCRITTORI

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. 196/2003, che il/i promotore/i _____ della _____ sottoscrizione _____ è/sono _____ con sede in _____.

Si informa che i dati personali raccolti nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, verranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 e trattati nel rispetto dei principi di necessità, non eccedenza e pertinenza.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Lista avente per contrassegno _____

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME			

ALLEGATO N. 2

Modulo di presentazione del programma elettorale.

Il/I sottoscritto/i _____

(1)

del/dei partito/i, movimento/i o gruppo/i politico/i avente/i contrassegno/i

presenta/no il seguente programma elettorale _____

(1) Presidente o segretario regionale del partito, movimento o gruppo politico alle cui liste tale programma si riferisce ovvero rappresentanti da loro indicati con mandato autentificato da notaio.

Ai sensi dell'articolo 4bis della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 ogni partito, movimento o gruppo politico presenta un proprio programma elettorale od un programma comune a più liste; in quest'ultima ipotesi il programma deve essere sottoscritto congiuntamente da tutti i presentatori.

FIRMA/E

- 40 -

ALLEGATO N. 3

Modello di dichiarazione di presentazione di liste di candidati con l'obbligo della raccolta delle firme di sottoscrizione.

Alla Cancelleria
del Tribunale di
Aosta

I sottoscritti elettori compresi nelle liste elettorali dei Comuni di
.....
della Regione Valle d'Aosta e residenti nel territorio della Regione per un periodo ininterrotto di almeno un anno, nel numero di risultante dalle firme debitamente autenticate contenute negli appositi moduli, nel numero di, di seguito allegati, dichiarano di presentare, per l'elezione del 15° Consiglio regionale della Valle d'Aosta, che si svolgerà domenica 20 maggio 2018, una lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguente, precisando che gli stessi sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3:

COGNOME E NOME - LUOGO E DATA DI NASCITA - CODICE FISCALE

1.
2.
3.
4.
-
33.
34.
35.

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. 196/2003, che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono con sede in

Si informa che i dati personali raccolti nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, verranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 e trattati nel rispetto dei principi di necessità, non eccedenza e pertinenza.

La lista presentata si distingue con il contrassegno
.....
e presenta l'allegato programma elettorale singolarmente/congiuntamente
alle seguenti liste:.....
.....

Ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge regionale 12 gennaio 1993,
n. 3, nominano i seguenti delegati effettivi e supplenti:

Sig.
domiciliato in.....
(indirizzo email) delegato effettivo
Sig.
domiciliato in.....
(indirizzo email) delegato effettivo
Sig.
domiciliato in.....
(indirizzo email) delegato supplente
Sig.
domiciliato in.....
(indirizzo email) delegato supplente

Dichiarano, altresì, di non aver sottoscritto altra presentazione di candida-
ture ed a corredo della presente uniscono:

- a) n. certificati, dei quali n. collettivi, comprovanti l'iscrizione dei sottoscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione;
- b) n. dichiarazioni di accettazione della candidatura, firmate ed autenticate;
- c) n. certificati di nascita dei candidati o documenti equipollenti;
- d) n. certificati comprovanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un Comune della Regione;
- e) n. certificati di residenza dei candidati comprovanti la loro residenza ininterrotta, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della Regione, da almeno un anno;
- f) tre esemplari del contrassegno di lista con diametro di circa cm 10 e tre con diametro di circa cm 3;
- g) programma elettorale.

Data,



ALLEGATO N. 4

Modello di dichiarazione di presentazione di liste di candidati senza l'obbligo della raccolta delle firme di sottoscrizione, presentata dal presidente o dal segretario o da un dirigente regionale del partito o movimento o gruppo politico.

Alla Cancelleria
del Tribunale di
Aosta

Il sottoscritto(1).....
nella sua qualità di (2).....
dichiara di presentare, per l'elezione del 15° Consiglio regionale della Valle d'Aosta, che si svolgerà domenica 20 maggio 2018, una lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguente, precisando che gli stessi sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3:

COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA CODICE FISCALE

1.
2.
3.
4.
-
33.
34.
35.

La lista presentata si distingue con il contrassegno
.....
.....
.....
.....

e presenta l'allegato programma elettorale singolarmente/congiuntamente alle seguenti liste:.....
.....

Ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, si nominano i seguenti delegati effettivi e supplenti:

Sig.
domiciliato in.....
(indirizzo email)delegato effettivo
Sig.
domiciliato in.....
(indirizzo email)delegato effettivo
Sig.
domiciliato in.....
(indirizzo email)delegato supplente
Sig.
domiciliato in.....
(indirizzo email)delegato supplente

Dichiara di presentare, a corredo della presente:

- a) n. dichiarazioni di accettazione della candidatura, firmate ed autenticate;
- b) n. certificati di nascita dei candidati o documenti equipollenti;
- c) n. certificati comprovanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un Comune della Regione;
- d) n. certificati di residenza dei candidati comprovanti la loro residenza ininterrotta, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della Regione, da almeno un anno;
- e) tre esemplari del contrassegno di lista con diametro di circa cm 10 e tre con diametro di circa cm 3.
- f) l'attestazione della carica di (2).....
del sottoscritto rilasciata dal segretario nazionale (3);
- g) programma elettorale.

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio elettorale regionale il sottoscritto elegge domicilio in

Data, (Firma autenticata)

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita.

(2) Presidente o segretario o dirigente del partito o movimento o gruppo politico.

(3) L'attestazione di cui alla lettera f), ove presentata, può essere così sostituita: "Estratto autentico del verbale di nomina debitamente autenticato".

ALLEGATO N. 5

Modello di dichiarazione di presentazione di liste di candidati senza l'obbligo della raccolta delle firme di sottoscrizione, presentata da un rappresentante incaricato.

Alla Cancelleria
del Tribunale di
Aosta

Il sottoscritto (1)
nella sua qualità di rappresentante incaricato del partito.....

.....
dichiara di presentare, per l'elezione del 15° Consiglio regionale della Valle d'Aosta, che si svolgerà domenica 20 maggio 2018, una lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguente, precisando che gli stessi sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3:

COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA CODICE FISCALE

1.
2.
3.
4.
5.
-
-
33.
34.
35.

La lista presentata si distingue con il contrassegno

.....
.....
.....

e presenta l'allegato programma elettorale singolarmente/congiuntamente alle seguenti liste:.....

.....

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita

Ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, si nominano i seguenti delegati effettivi e supplenti:

Sig.
domiciliato in.....
(indirizzo email) delegato effettivo
Sig.
domiciliato in.....
(indirizzo email) delegato effettivo
Sig.
domiciliato in.....
(indirizzo email) delegato supplente
Sig.
domiciliato in.....
(indirizzo email) delegato supplente

Dichiara di presentare, a corredo della presente:

- a) n. dichiarazioni di accettazione della candidatura, firmate ed autenticate;
- b) n. certificati di nascita dei candidati o documenti equipollenti;
- c) n. certificati comprovanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un Comune della Regione;
- d) n. certificati di residenza dei candidati comprovanti la loro residenza ininterrotta, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della Regione, da almeno un anno;
- e) tre esemplari del contrassegno di lista con diametro di circa cm 10 e tre con diametro di circa cm 3;
- f) mandato, autenticato da notaio, che autorizza il sottoscritto alla presentazione della lista;
- g) programma elettorale.

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio elettorale regionale il sottoscritto elegge domicilio in
.....
(indirizzo email)

Data

(Firma autenticata)

ALLEGATO N. 6

**Modello di dichiarazione di accettazione della
candidatura**

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto (1)
dichiara di accettare la candidatura nella lista recante il contrassegno
.....
.....
.....

per l'elezione del 15° Consiglio regionale della Valle d'Aosta, che si svolgerà domenica 20 maggio 2018.

Il sottoscritto dichiara:

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (vedasi testo a tergo);
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dalla normativa regionale;
- di aver preso integrale conoscenza delle disposizioni di cui al TITOLO VBIS "*Contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale*" della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3;
- di non aver accettato altra candidatura in lista diversa per l'elezione anzidetta.

Data,

(Firma autenticata)

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita

Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013)

**CAPO III - INCANDIDABILITÀ
ALLE CARICHE ELETTIVE REGIONALI**

Art. 7

Incandidabilità alle elezioni regionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

PARTE QUINTA

Disposizioni in materia di elezioni del Consiglio Regionale

Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3.

Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta

ESCLUSIVAMENTE IN OCCASIONE DELLE PRIME ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE SUCCESSIVE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L.R. 16 OTTOBRE 2017, N. 15, LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO DEI VOTI SI SVOLGERANNO MEDIANTE LA PROCEDURA CENTRALIZZATA, AVENTE CARATTERE SPERIMENTALE, DISCIPLINATA DALLA MEDESIMA LEGGE.

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Norme generali)

1. Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta è eletto a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.
2. Ogni elettore dispone di un voto di lista e ha facoltà di attribuire preferenze, nei limiti e nei modi stabiliti dalla presente legge.
3. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti avviene secondo il sistema determinato dall'articolo 50.
4. Il territorio della Regione Valle d'Aosta costituisce un'unica circoscrizione elettorale.

TITOLO II

Elettorato attivo e passivo

Art. 2

(Elettori)

1. Sono elettori del Consiglio regionale della Valle d'Aosta i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, compilate secondo le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, che hanno compiuto o compiono il diciottesimo anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione e che risiedono, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della Regione da almeno un anno ininterrottamente (1).

Art. 3

(Eleggibilità a Consigliere regionale)

1. Sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Valle d'Aosta che hanno compiuto o compiono il 21° anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione e che risiedono, alla data di

pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della Regione da almeno un anno ininterrottamente. (1a)

Art. 3bis

(Condizioni di parità tra i generi) (2)

1. In attuazione dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, la Regione promuove l'equilibrio della rappresentanza tra i generi e condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

2. In ogni lista di candidati all'elezione del Consiglio regionale ogni genere non può essere rappresentato in misura inferiore al 30 per cento, arrotondato all'unità superiore. (2a)

Art. 3ter

(Programmi di comunicazione politica) (3)

1. Durante la campagna elettorale per l'elezione del Consiglio regionale, nella partecipazione ai programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nonché negli altri mezzi di comunicazione, i soggetti politici devono garantire la presenza di candidati di entrambi i generi (3a).

2. Il Co.Re.Com., di cui alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85), verifica l'osservanza di quanto previsto dal presente articolo nell'ambito dell'attività di vigilanza in materia di campagna elettorale regionale.

Art. 3quater

(Messaggi autogestiti) (4)

1. I messaggi autogestiti dei soggetti politici, previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono evidenziare la presenza di candidati di entrambi i generi (4a).

2. Il Co.Re.Com. verifica l'osservanza di quanto previsto dal presente articolo nell'ambito dell'attività di vigilanza in materia di campagna elettorale regionale.

TITOLO III

Procedimento elettorale preparatorio

Art. 4

(Durata in carica del Consiglio regionale e convocazione dei comizi)

1. Il Consiglio regionale si rinnova ogni 5 anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. (4b)

2. Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Regione (*) e possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente

e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al comma uno.

3. (4c)

4. I comizi elettorali sono convocati dal Presidente della Regione (*) con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione (5).

5. Lo stesso decreto fissa la data della prima riunione del Consiglio regionale, da tenersi non oltre il ventesimo giorno della proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione (*) in carica.

6. I Sindaci dei Comuni della Regione danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto bilingue che deve essere affisso il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni (5a).

6bis. Dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto ai componenti la Giunta regionale di svolgere attività di comunicazione istituzionale a pagamento, ad eccezione di quella obbligatoria per legge (5b).

Art. 4bis

(Programma elettorale) (5c)

1. Ogni partito, movimento o gruppo politico, contestualmente alla presentazione delle liste ai sensi dell'articolo 7, presenta un proprio programma elettorale, che può essere comune a più liste, con dichiarazione sottoscritta dai presidenti o segretari regionali dei partiti, movimenti o gruppi politici alle cui liste tale programma si riferisce ovvero da rappresentanti da loro indicati con mandato autentificato da notaio. Ogni lista può sottoscrivere un solo programma elettorale.

2. Nel caso di presentazione di un programma elettorale comune, la dichiarazione di cui al comma 1 è sottoscritta congiuntamente.

Art. 5

(Contrassegni di lista)

1. Il modello di contrassegno di lista, riprodotto su foglio bianco formato protocollo, deve essere depositato, in sei esemplari, con la lista dei candidati, ai sensi dell'articolo 7, comma uno, lettera a).

2. Non è ammessa la presentazione da parte di chi non ne è autorizzato (6) di contrassegni riproducenti simboli o sigle notoriamente usati da partiti o gruppi politici esistenti e presenti in Consiglio regionale o al Parlamento nazionale ovvero di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza da altri.

3. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

Art. 6

(Liste dei candidati) (7)

1. Le liste dei candidati devono comprendere ciascuna un numero di candidati non inferiore a diciotto e non superiore a trentacinque.

2. Le liste dei candidati devono essere sottoscritte dal presidente o segretario regionale dei partiti, movimenti o gruppi politici, ovvero da rappresentanti da loro indicati con mandato autentificato da notaio. Qualora tali organi non fossero previsti dai relativi statuti o per qualsiasi ragione non fossero in carica, la sottoscrizione può essere effettuata o il relativo mandato può essere conferito dal dirigente regionale del partito o del raggruppamento politico. La carica dei sottoscrittori deve essere comprovata con attestazioni dei rispettivi segretari o presidenti nazionali oppure con estratti autentici dei relativi verbali di nomina, nel caso di organizzazione locale. Il sottoscrittore della lista può essere compreso nell'elenco dei candidati. La lista dei candidati deve essere corredata dai moduli di cui all'articolo 7, comma 4, contenenti le firme di non meno di mille e non più di millecinquecento elettori (7a).

3. Per i partiti o gruppi politici che hanno avuto almeno un eletto nella legislatura in corso ed hanno costituito un gruppo consiliare esistente al momento della pubblicazione del manifesto di cui all'articolo 4, comma 6, di convocazione dei comizi elettorali, e per quelli che, costituiti inizialmente in gruppo consiliare, hanno nel corso della legislatura mutato simbolo e denominazione, fatta eccezione per il gruppo misto, non è richiesta alcuna sottoscrizione. Nessuna presentazione di firme è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente dall'onere della raccolta di firme ai sensi del presente comma (7b).

4. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di elenco, ai fini dell'espressione dei voti di preferenza.

5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un notaio o da personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie collocato nella settima qualifica funzionale e superiori o da un segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190). Per gli elettori residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare (7c).

5bis. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve inoltre contenere l'esplicita dichiarazione del candidato:

a) di insussistenza a suo carico delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa regionale;

b) di aver preso integrale conoscenza delle disposizioni della presente legge in materia di contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale (8).

6. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita.

7. Nessun candidato può essere compreso in più liste.

8. - 10. (9)

Art. 7

(Presentazione delle liste)

1. La presentazione delle liste si effettua alla cancelleria del Tribunale di Aosta dalle ore otto del trentacinquesimo giorno alle ore venti del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione.

2. Devono essere presentati i seguenti documenti:

a) tre esemplari del contrassegno con diametro di circa cm 10 e tre con diametro di circa cm. 3 (9a);

abis) copia del programma elettorale di cui all'articolo 4bis (9b);

b) il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un Comune della Regione, rilasciato dal Sindaco competente;

c) il certificato di residenza dal quale risulti la residenza ininterrotta, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della Regione, da almeno un anno, di ciascun candidato (10);

d) la dichiarazione di accettazione della candidatura da prodursi secondo le modalità indicate all'articolo 6, comma cinque;

e) la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati sottoscritta dal Presidente, Segretario o Dirigente di cui all'articolo 6 comma due, eventualmente corredata dai moduli sottoscritti dal prescritto numero di elettori.

3. Nessun elettore può firmare per la presentazione di più di una lista.

4. La firma degli elettori deve avvenire nei tre mesi precedenti la scadenza naturale del Consiglio su appositi moduli contenenti il contrassegno di lista stampato e l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché del nome, cognome, luogo e data di nascita e Comune di iscrizione elettorale dei sottoscrittori, e deve essere autenticata da notaio, giudice di pace, cancelliere di Tribunale ordinario (***), sindaco, assessore delegato in via generale a sostituire il sindaco assente o impedito, segretario comunale o funzionario appositamente delegato dal sindaco (11).

5. Le firme dei moduli devono essere corredate dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che

ne attestino il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2. I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati (11a).

6. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata con le modalità di cui al comma quattro i rappresentanti della lista presso ogni seggio, ogni Ufficio di scrutinio e presso l'Ufficio elettorale regionale. (11b)

7. La cancelleria del Tribunale all'atto del ricevimento delle liste dei candidati rilascia ricevuta nella quale è indicato il numero provvisorio di presentazione, la descrizione del contrassegno che distingue la lista, nonché i documenti di corredo richiesti dalla legge.

8. Nel caso in cui la lista è presentata incompleta nella documentazione, essa viene restituita, ai presentatori e, qualora ripresentata, assume il numero provvisorio spettante al momento della ripresentazione.

Art. 8

(Ufficio elettorale regionale)

1. Il Presidente del Tribunale di Aosta costituisce, entro tre giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzione di Presidente.

2. L'Ufficio elettorale regionale può avvalersi di uno o più esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal Presidente dell'Ufficio stesso.

Art. 9

(Esame e ammissione delle liste)

1. L'Ufficio elettorale regionale entro due giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

a) verifica che le liste siano state presentate nei termini, che siano corredate dal numero di firme prescritte, che comprendano un numero di candidati non inferiore al numero minimo prescritto e che nelle stesse ogni genere sia rappresentato in misura non inferiore alla percentuale indicata all'articolo 3bis, comma 2; riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero massimo prescritto, cancellando gli ultimi nomi; dichiara non valide le liste che non corrispondano alle predette condizioni (12);

b) accerta che le liste siano state presentate dal dirigente o dai dirigenti regionali del partito o dalle persone da loro delegate, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma due;

c) ricusa le liste contraddistinte da contrassegni in violazione di quanto previsto dall'articolo 5 e mancanti del programma elettorale di cui all'articolo 4bis (12a);

d) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione;

e) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il ventunesimo anno di età il giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione e di quelli che, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, non posseggano il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di almeno un anno; (12b)

f) cancella i nomi dei candidati compresi in più liste già presentate.

2. L'Ufficio elettorale regionale, non appena scaduto il termine per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, alla scadenza del termine per la decisione dei ricorsi di cui all'articolo 10, comma due, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce, mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista di cui all'articolo 7, comma 6, appositamente convocati, l'ordine dei programmi elettorali, di lista o comuni, e, successivamente, l'ordine delle liste che hanno presentato un programma comune. Le liste e i relativi contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione di cui all'articolo 17 e sul manifesto di cui all'articolo 11 con i colori del contrassegno depositato e secondo l'ordine risultato dal sorteggio (12c);

b) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine cui vi sono iscritti (12d);

c) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

d) trasmette immediatamente alla Presidenza della Regione (**) l'originale delle liste definitive corredate dai relativi allegati nonché di un esemplare del verbale stesso per dare atto degli adempimenti di cui sopra.

Art. 10

(Ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio elettorale regionale)

1. Le decisioni dell'Ufficio elettorale regionale di cui all'articolo 9, sono comunicate nella stessa giornata ai delegati di lista.

2. Contro le decisioni di cui al comma uno, i delegati di lista possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere al medesimo Ufficio elettorale regionale, che decide entro le ventiquattro ore successive.

3. Il ricorso deve essere depositato entro il termine di cui al comma due a pena di decadenza presso l'Ufficio elettorale regionale.

Art. 11

(Pubblicazione del manifesto delle candidature)

1. Il Presidente della Regione provvede alla preparazione del manifesto che deve contenere le liste dei candidati, i relativi contrassegni, l'indicazione del programma elettorale secondo l'ordine risultato dal sorteggio, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonché il numero progressivo assegnato ai candidati di ciascuna lista. Il manifesto deve essere bilingue. Per i Comuni individuati ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys), il manifesto è predisposto anche in lingua tedesca (13).

2. Il manifesto recante la firma, anche a stampa, del Presidente dell'Ufficio elettorale regionale, è trasmesso dal Presidente della Regione (*) ai Sindaci dei Comuni della Regione, i quali provvedono per la pubblicazione all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno anteriore a quello della votazione.

3. Il Presidente della Regione provvede alla stampa delle schede, redatte a norma dell'articolo 17, nelle quali l'indicazione del programma elettorale e i relativi contrassegni di lista sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Le schede devono essere bilingui (13a).

Art. 12

(Designazione dei rappresentanti di lista)

1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata con le modalità indicate all'articolo 7, comma quattro, i delegati di cui all'articolo 7, comma sei, o persone da essi autorizzate in forma autenticata, hanno diritto di designare all'Ufficio di ciascuna sezione, di ciascun Ufficio di scrutinio e all'Ufficio elettorale regionale, due rappresentanti di lista, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della Regione che sappiano leggere e scrivere. (13b)

2. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del Comune che ne deve curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni sabato pomeriggio, oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.

2bis. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli Uffici di scrutinio è presentato entro le ore dodici del giorno precedente all'elezione al segretario del Comune sede di Polo di scrutinio che ne deve curare la trasmissione ai Presidenti degli Uffici di scrutinio o è presentato direttamente ai singoli Presidenti degli Uffici di scrutinio lunedì mattina, purché prima dell'inizio dello scrutinio. (13c)

3. L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio elettorale regionale è presentato entro le ore dodici del giorno precedente l'elezione, alla cancelleria del Tribunale di Aosta, la quale ne rilascia ricevuta.

4. Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla cancelleria del Tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati ai sensi del comma uno, il pubblico ufficiale indicato all'articolo 6, comma 5, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste (14).

5. Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

6. Il Presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza, o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Art. 13

(Tessera elettorale) (15)

1. L'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto è subordinata all'esibizione, unitamente ad un documento d'identificazione, della tessera elettorale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 (Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120).

2. In occasione della consultazione elettorale, allo scopo di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, l'ufficio comunale resta aperto nei cinque giorni antecedenti l'elezione almeno dalle ore 9 alle ore 19 e nel giorno della consultazione per tutta la durata delle operazioni di voto.

3. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al d.p.r. 299/2000.

Art. 14

(Trasmissione liste elettorali di sezione)

1. La Commissione elettorale circondariale trasmette al Sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.

Art. 14bis

(Spoglio centralizzato) (15a)

1. Sono istituiti quattro Poli di scrutinio per lo spoglio delle schede votate, con sede nei seguenti Comuni:

a) Saint-Pierre per il Polo Alta Valle, che comprende i Comuni appartenenti alle Unités des communes valdôtaines Valdigne-Mont-Blanc, Grand-Paradis e Grand-Combin, composto da 19 Uffici di scrutinio;

b) Fénis per il Polo Media Valle, che comprende i Comuni appartenenti alle Unités des communes valdôtaines Mont-Emilius e Mont-Cervin, composto da 26 Uffici di scrutinio;

c) Verrès per il Polo Bassa Valle, che comprende i Comuni appartenenti alle Unités des communes valdôtaines Evançon, Mont-Rose e Walser, composto da 16 Uffici di scrutinio;

d) Aosta, composto da 22 Uffici di scrutinio.

2. In ciascun Polo sono costituiti gli Uffici di scrutinio composti ciascuno da un Presidente, da quattro scrutatori di cui uno, scelto dal Presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e da un segretario, così come designati per le singole sezioni.

Art. 15

(Accertamento dell'esistenza e del buon stato dei materiali di arredamento dei seggi)

1. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, il Sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, dei tavoli, dei tramezzi, delle cabine e di quanto altro necessario per l'arredamento delle varie sezioni.

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma uno, il Presidente della Regione (*), ove sia il caso, provvede a far eseguire le predette operazioni anche a mezzo di commissario.

Art. 15bis

(Accertamento dell'esistenza e del buon stato dei materiali di arredamento degli Uffici di scrutinio e dei rispettivi Poli) (15b)

1. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, il Sindaco del Comune sede di Polo di scrutinio, o un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario dell'ente locale, accerta la disponibilità nelle vicinanze del municipio di una o più sale sufficientemente ampie da poter ospitare i rispettivi Uffici di scrutinio, come indicati all'articolo 14bis, comma 1, e uno spazio di deposito per raccogliere le buste contenenti le schede votate.

2. Il Sindaco del Comune sede di Polo di scrutinio, o un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario dell'ente locale, accerta, inoltre, l'esistenza e il buono stato dei tavoli, dei tramezzi e di quanto altro necessario per l'arredamento degli Uffici di scrutinio e delle sale sedi dei Poli di scrutinio.

3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il Presidente della Regione, ove sia il caso, provvede a far eseguire le predette operazioni anche a mezzo di commissario.

Art. 16

(Consegna locali e materiale elettorale agli Uffici di sezione) (15c)

1. Il Sindaco di ogni comune provvede affinché, dalle ore sedici in poi del giorno precedente quello di votazione, il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione assuma la consegna del locale arredato a sede della sezione e prenda in carico il seguente materiale:

- a) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- b) le liste degli elettori della sezione autenticate dalla Commissione elettorale circondariale;
- c) l'elenco degli elettori che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti;
- d) un estratto delle liste di cui alla lettera b) da affiggersi nelle sale della votazione;
- e) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione;
- f) i verbali di nomina degli scrutatori;
- g) le designazioni dei rappresentanti di lista ricevute a norma dell'articolo 12, comma 2; (15d)
- h) il pacco delle schede che al Sindaco è stato trasmesso sigillato dalla competente struttura regionale, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute (15e);
- i) un'urna (16);
- ibis) la busta per la conservazione delle schede votate raccolte in mazzette di cui all'articolo 39, comma 1, lettera ebis); (16a)
- l) una cassetta per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori; (16b)
- m) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto;
- n) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrenti per il funzionamento della sezione.

2. Il Presidente dell'ufficio elettorale accerta l'esistenza e il buono stato delle urne e di tutto il materiale di arredamento necessario per il regolare svol-

gimento delle operazioni elettorali e segnala eventuali deficienze al sindaco affinché questi provveda immediatamente e comunque prima dell'inizio delle operazioni di votazione (17).

Art. 16bis

(Consegna locali e materiale elettorale agli Uffici di scrutinio) (17a)

1. Il Sindaco del Comune sede di Polo di scrutinio provvede affinché, dalle ore sette del giorno successivo a quello di votazione, i Presidenti degli Uffici di scrutinio assumano la consegna dei locali arredati a sede di scrutinio e prendano in carico il seguente materiale:

a) una copia del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione;

b) i verbali di nomina degli scrutatori;

c) le designazioni dei rappresentanti di lista ricevute a norma dell'articolo 12, comma 2bis;

d) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrenti per il funzionamento dell'Ufficio di scrutinio.

2. Il Presidente dell'Ufficio di scrutinio accerta l'esistenza e il buono stato di tutto il materiale di arredamento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio e segnala eventuali deficienze al Sindaco del Comune sede di Polo affinché questi provveda immediatamente e comunque prima dell'inizio delle operazioni di spoglio.

3. Per le operazioni di scrutinio i Presidenti di sezione designati Presidenti degli Uffici di scrutinio utilizzano il bollo della sezione preso in carico ai sensi dell'articolo 16.

Art. 17

(Caratteristiche delle schede di votazione)

1. Le schede sono di carta consistente di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla competente struttura regionale e sono stampate con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge (17b).

2. Le schede riproducono in fac-simile, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, entro gli appositi rettangoli, l'indicazione "programma di lista" o "programma comune" e i contrassegni a colori di tutte le liste regolarmente presentate (17c).

3. Accanto ad ogni singolo contrassegno sono tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata. Sono vietati altri segni o indicazioni.

4. Le schede devono pervenire all'Ufficio elettorale debitamente piegate.

Art. 18

(Bolli delle sezioni) (17d)

1. Previa intesa tra la Presidenza della Regione (**) ed il Ministero dell'Interno, sono utilizzati i bolli delle sezioni e le cassette in uso per le elezioni della Camera dei deputati. (17e)

2. La competente struttura della Presidenza della Regione (**) provvede ad inviare ai Sindaci i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni non oltre il terzo giorno antecedente quello della votazione (17f).

Art. 19

(Composizione degli Uffici elettorali di sezione Albo presidenti di seggio)

1. In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto da un Presidente, da quattro scrutatori di cui uno, scelto dal Presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e da un segretario.

2. Per l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale si applicano le disposizioni della legge 21 marzo 1990, n. 53, recante misure urgenti atte a garantire maggiori efficienza al procedimento elettorale.

Art. 20

(Nomina del Presidente di seggio, dell'Ufficio di scrutinio e dei Presidenti responsabili di Polo) (17g)

1. Il Presidente del Tribunale di Aosta, entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione, nomina i Presidenti di seggio fra le persone iscritte all'albo di cui all'art. 19 e fra i magistrati che esercitano il loro ufficio nel circondario del Tribunale di Aosta. A tal fine il Presidente del Tribunale di Aosta richiede, preventivamente, al Presidente della Corte d'Appello di Torino, stralcio dell'apposito Albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale, relativamente ai nominativi delle persone ivi comprese e residenti nei Comuni della regione Valle d'Aosta (18).

1bis. Il Presidente del Tribunale di Aosta designa, tramite sorteggio tra i Presidenti di cui al comma 1, i Presidenti degli Uffici di scrutinio. Con successivo sorteggio individua, tra i Presidenti degli Uffici di scrutinio, quattro Presidenti di scrutinio, responsabili di Polo di scrutinio, ai quali spettano funzioni di coordinamento. (18a)

2. Il Presidente del Tribunale di Aosta, entro cinque giorni dalla nomina, trasmette ad ogni Comune della regione l'elenco dei presidenti di seggio designati alle rispettive sezioni elettorali con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni. Nella nomina è indicata anche l'eventuale designazione a Presidente di Ufficio di scrutinio e a responsabile di Polo di scrutinio. (18b)

3. Della nomina è data comunicazione agli interessati entro il ventesimo giorno anteriore a quello della votazione, tramite i Comuni di residenza.

4. In caso di impedimento del Presidente di seggio, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la Presidenza il Sindaco o un suo delegato. (18c)

4bis. In caso di impedimento di uno o più Presidenti degli Uffici di scrutinio, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assumono la presidenza i Sindaci dei comuni appartenenti al Polo di scrutinio o loro delegati. (18d)

Art. 21

(Nomina degli scrutatori e dei segretari di seggio)

1. Fra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con un avviso affisso nell'albo pretorio del Comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se designati, al sorteggio, per ogni sezione elettorale del Comune medesimo, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, recante norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore, pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione del seggio.

1bis. Il sorteggio deve comprendere un numero di scrutatori supplenti da assegnare eventualmente agli Uffici di scrutinio presso i Poli di scrutinio. (18e)

2. Il Sindaco o il commissario notifica ai sorteggiati, nel più breve tempo e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente quello della votazione, l'avvenuta nomina per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale. L'eventuale grave impedimento deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al Sindaco o al commissario, che provvede a sostituire gli impediti con elettori sorteggiati nell'albo degli scrutatori di cui al comma 1 (18f).

3. Il Presidente del seggio, prima dell'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

4. La nomina degli scrutatori sorteggiati per sostituire quelli impediti è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente quello della votazione.

Art. 22

(Cause escludenti dalla carica di Presidente di seggio, di scrutatori e di segretario)

1. Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di seggio, di scrutatore e di segretario:

- a) coloro che alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
- b) (18g)
- c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- d) i Segretari comunali e i dipendenti dei Comuni e della Regione addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali e presso la competente struttura regionale; (18h)
- e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Art. 23

(Trattamento economico)

1. L'onorario e il trattamento economico di missione, per tutti i componenti degli Uffici elettorali di sezione e degli Uffici di scrutinio, sono corrisposti dai Comuni nella misura prevista dalle disposizioni vigenti (18i).

Art. 24

(Obbligatorietà della carica di Presidente di seggio)

- 1. L'Ufficio di Presidente di seggio è obbligatorio per le persone designate.
- 2. Lo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente coadiuva il Presidente e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento.
- 3. Tutti i membri dell'Ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di leggi, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 25

(Costituzione Ufficio elettorale di sezione) (18j)

1. Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati. (18j)

2. Il Presidente, nel caso di assenza di uno o di tutti gli scrutatori, chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 22.

Art. 26

(Sala della votazione)

1. La sala della votazione deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico.
2. La sala deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.
3. Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta di ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'Ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovi il tempo strettamente necessario.
4. Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e essere sempre visibile a tutti (18k).
5. Ogni sala deve avere da due a quattro cabine destinate alla votazione o, quanto meno, da due a quattro tavoli separati l'uno dall'altro, addossati a una parete a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e muniti da ogni parte di ripari, in modo che sia assicurata l'assoluta segretezza del voto.
6. Le porte e le finestre che si aprono nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, deve essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.
7. L'estratto delle liste degli elettori e le copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere affissi in maniera visibile, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.

Art. 26bis

(Poli di scrutinio e Uffici di scrutinio) (18l)

1. La sede di Polo di scrutinio deve essere almeno suddivisa da tramezzi mobili al fine di garantire uno spazio riservato per effettuare le operazioni di spoglio ai singoli Uffici di scrutinio. Ogni Ufficio deve avere uno o più tavoli. I tavoli devono essere collocati in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno. Le ulteriori indicazioni in merito all'allestimento e alle caratteristiche della sala sede di Polo e degli Uffici di scrutinio sono specificate all'articolo 26.
2. I Presidenti degli Uffici di scrutinio responsabili di Polo, così come individuati all'articolo 20, comma 1bis, alla chiusura degli Uffici di sezione ricevono le buste contenenti le schede votate raggruppate in mazzette da cinquanta, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera ebis).
3. I Presidenti degli Uffici di scrutinio responsabili di Polo, raccolte tutte le buste di cui al comma 2, rimandano le ulteriori operazioni alle ore sette del giorno seguente a quello della votazione, affidando la custodia della sede e delle schede votate alla forza pubblica.

TITOLO IV

Votazione

Art. 27

(Ufficio elettorale: operazioni preliminari al voto) (19)

1. Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di cento schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

2. Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.

3. Lo scrutatore appone la sua firma a tergo di ciascuna scheda.

4. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

5. Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.

6. Il presidente, constatata l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico e, dopo aver fatto attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo, imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda.

7. Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera h).

8. Compiute queste operazioni, il presidente, dopo aver provveduto a sigillare l'urna, la cassetta o la scatola contenente le schede e a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, rimanda le ulteriori operazioni alle ore sette del giorno seguente, affidando la custodia dell'urna, della cassetta contenente le schede firmate e dei documenti alla forza pubblica.

9. Alle ore sette antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il presidente riprende le operazioni elettorali e, previa constatazione dell'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi, dichiara aperta la votazione, che deve terminare alle ore ventidue del giorno stabilito per la votazione.

Art. 28

(Accesso alla sala della votazione)

1. Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 30.

2. Ha inoltre diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione.

3. Possono entrare nella sala della votazione soltanto gli elettori che presentano la tessera elettorale da cui risulti l'iscrizione alla rispettiva sezione (19a)

4. E' assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

Art. 29

(Mantenimento dell'ordine pubblico nel seggio, nell'Ufficio di scrutinio e nella sede di Polo) (19b)

1. Il Presidente è incaricato della polizia dell'adunanza ed esercita le funzioni di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati. (19c)

Art. 30

(Votazione in sezione diversa dalla propria)

1. Il presidente, gli scrutatori, i rappresentanti delle liste dei candidati e il segretario del seggio votano, previa esibizione della tessera elettorale (****), nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro Comune della Regione.

2. I degenti in ospedali e case di cura siti in Valle d'Aosta, purché iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, sono ammessi a votare nel luogo del ricovero con le modalità di cui agli artt. 51, 52 e 53 del d.p.r 361/1957 e dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, recante riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale (20).

3. I detenuti in luoghi di detenzione o di custodia preventiva siti in Valle d'Aosta aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 della l. 136/1976, purché iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione (20a).

4. I militari delle forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia, al Corpo valdostano dei vigili del fuoco ed al Corpo forestale della Valle d'Aosta sono ammessi a votare nel comune della Regione in cui si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione e siano in possesso della tessera elettorale (20b).

Art. 31

(Espressione del voto)

1. Il voto è dato personalmente dall'elettore nell'interno della cabine o di analoga attrezzatura a norma dell'articolo 26, comma cinque.

2. Se l'espressione del voto non è avvenuta nella cabina, il Presidente dell'Ufficio rifiuta la scheda presentatagli e, se l'elettore, inviato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto e ne fa prendere nota nel verbale.

3. Gli elettori non possono farsi rappresentare né inviare il voto per iscritto.

4. I ciechi, i privi delle mani e gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un cittadino iscritto nelle liste elettorali di un qualunque Comune della Repubblica che sia stato volontariamente scelto dall'interessato come accompagnatore (20c).

5. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sulla sua tessera elettorale (****) è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale ha assolto tale compito.

6. I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori la tessera elettorale (****), per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

7. L'accompagnatore consegna la tessera elettorale dell'elettore accompagnato. Il presidente del seggio accerta, con apposita domanda, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome; quindi registra a parte, nel verbale, tale modalità di votazione, indicando il motivo specifico dell'assistenza nella votazione, eventualmente il nome dell'autorità sanitaria che ha accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore (20d).

8. Il certificato medico, eventualmente esibito, attestante l'invalidità è allegato al verbale ed è valido soltanto se rilasciato dalla competente autorità sanitaria secondo le disposizioni previste dall'articolo 56 del d.p.r. 361/1957 (21).

9. L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al comma 4, è inserita su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia dei dati personali) (21a).

Art. 32

(Identificazione degli elettori)

1. Gli elettori sono ammessi a votare man mano che si presentano al seggio elettorale, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.

2. Per quanto concerne l'identificazione dell'elettore si applicano le disposizioni previste dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 33

(Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione)

1. L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce la tessera elettorale, sulla quale uno scrutatore appone nell'apposito spazio il timbro della sezione, provvedendo, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa

nell'apposito registro. L'elettore, dopo aver ricevuto dal presidente la scheda e una matita copiativa, si reca nella cabina per compilare e piegare la scheda. (22)

2. La scheda debitamente piegata è presentata al Presidente, che la depone nell'urna.

3. Con la scheda votata deve essere restituita anche la matita.

4. L'elettore, se riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata ovvero se egli, per negligenza o ignoranza l'abbia deteriorata, può chiederne al Presidente una seconda, restituendo però la prima la quale è messa in piego, dopo che il Presidente vi abbia scritto "scheda deteriorata" aggiungendo la sua firma.

5. Nella colonna della lista di sezione è annotata la consegna della nuova scheda.

6. Avvenuto il deposito della scheda nell'urna, uno degli scrutatori attesta, apponendo la propria firma nell'apposita colonna, che l'elettore ha votato.

7. Le schede non conformi a quelle prescritte dall'articolo 17 o mancanti del bollo non sono poste nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate senza farne rilevare l'irregolarità non possono più votare. Dette schede sono vidimate immediatamente dal Presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale.

Art. 34

(Voti di lista e di preferenza)

1. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

2. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Il numero massimo delle preferenze è di tre. (23).

3. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita. E' possibile indicare il numero arabo corrispondente a coloro che si vogliono votare.

4. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra i candidati.

5. (23a)

6. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista nella quale appartengono i preferiti.

7. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

8. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito al comma due sono nulle.

9. Sono vietati altri segni o indicazioni.

Art. 35

(Ulteriori modalità per l'indicazione delle preferenze)

1. L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo invece dei cognomi i numeri con i quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti. Tali preferenze sono efficaci purché siano comprese nello spazio a fianco del contrassegno votato.

2. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso le preferenze mediante numeri nello spazio posto a fianco di un contrassegno, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.

3. Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza; tuttavia sono valide agli effetti dell'attribuzione del voto di lista a norma del comma due.

4. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista. Sono, altresì, nulle le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

Art. 36

(Chiusura della votazione)

1. La votazione prosegue fino alle ore ventidue; tuttavia, gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

Art. 37

(Decisione provvisoria sugli incidenti) (23b)

1. Il Presidente dell'Ufficio elettorale, udito il parere degli scrutatori, si pronuncia in via provvisoria sui reclami, anche orali, sulle difficoltà e sugli incidenti relativi alle operazioni della sezione, dandone conto nel verbale.

Art. 38

(Obbligatorietà di un numero minimo di presenti nell'Ufficio elettorale)

1. Tre membri almeno dell'Ufficio elettorale, fra i quali il Presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

TITOLO V

Dello scrutinio

Art. 39

(Accertamento del numero dei votanti. Conclusione delle operazioni di votazione) (23c)

1. Dopo che gli elettori hanno votato, il Presidente del seggio:

a) dichiara chiusa la votazione;

b) provvede a sigillare l'urna contenente le schede votate;

c) accerta il numero dei votanti risultante dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale nonché, per i votanti di cui all'articolo 30, dalle liste previste dagli artt. 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1957, n. 361, e dalla lista prevista dall'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, riscontrando il totale con quello risultante dal registro contenente i numeri delle tessere elettorali. Queste liste devono essere vidimate dal Presidente e da due scrutatori (23d);

d) conta le schede autenticate e non impiegate nella votazione e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una mancante del bollo, corrispondono al numero degli elettori iscritti che non hanno votato;

e) forma un plico, da inviare, immediatamente, al Tribunale ordinario (***) di Aosta, contenente le liste vidimate, il registro contenente i numeri delle tessere elettorali di cui alla lettera c) e tutte le schede autenticate e non autenticate sopravanzate di cui alla lettera d), quelle rimaste nel pacco consegnato al Presidente dal Sindaco, nonché le schede deteriorate e le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore, sigillando con il bollo dell'ufficio e con la firma di tutti i componenti dell'Ufficio, nonché dei rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano (23e);

ebis) apre l'urna contenente le schede votate, conta le schede, riscontra le schede votate con il numero dei votanti e le raggruppa in mazzette da cinquanta che ripone in una busta sigillandola con il bollo dell'Ufficio di sezione e con la firma di tutti i componenti dell'Ufficio, nonché dei rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano; (23f)

eter) al termine delle operazioni di cui alla lettera ebis), compila il verbale della votazione in duplice copia; (23g)

equater) forma il plico contenente il verbale della votazione da inviare al Tribunale ordinario di Aosta, sigillato con il bollo dell'Ufficio di sezione e con la firma di tutti i componenti dell'Ufficio, nonché dei rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano; (23h)

equinques) compila la comunicazione da inoltrare alla sede di Polo di scrutinio con l'indicazione del totale delle schede votate; (23i)

f) forma un plico, da inviare, alla Presidenza della Regione, contenente il bollo, per i Presidenti delle sezioni non coinvolti nelle operazioni di scrutinio, nonché gli altri documenti e carte relativi alle operazioni elettorali; (23j)

fbis) deposita presso la segreteria del Comune dove ha sede la sezione l'altro esemplare del verbale della votazione; ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo pretorio on-line del Comune; (23k)

g) dopo aver fatto sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio scioglie l'adunanza. (23l)

2. Il plico di cui al comma uno, lettera e) ed equater), deve essere rimesso immediatamente, prima che inizino le operazioni di scrutinio, per il tramite del Comune, al Tribunale ordinario (***) di Aosta, che ne rilascia ricevuta (24).

3. I Presidenti degli Uffici di sezione, accompagnati dai rappresentanti delle forze dell'ordine in servizio presso il seggio, consegnano alla sede del Polo di scrutinio la busta contenente le mazzette delle schede votate e la comunicazione di cui al comma 1, lettera equinquies). (24a)

4. (24b)

5. Le operazioni previste dal comma uno devono essere eseguite nell'ordine indicato e del compimento delle stesse deve farsi menzione nel processo verbale.

Art. 40

(Scrutinio dei voti) (25)

1. I Presidenti degli Uffici di scrutinio responsabili di Polo, designati ai sensi dell'articolo 20, comma 1bis, alle ore sette del giorno successivo alla votazione verificano l'integrità dei sigilli delle buste contenenti le schede votate, le aprono e formano pile di circa mille schede. La formazione delle pile deve essere effettuata in modo da garantire che ognuna di esse contenga mazzette di schede votate provenienti da Uffici di sezione diversi.

2. Le pile di cui al comma 1 sono consegnate ai Presidenti degli Uffici di scrutinio, i quali sottoscrivono apposita ricevuta di riscontro.

3. Alle ore otto dello stesso giorno, i Presidenti degli Uffici di scrutinio raggiungono una postazione e, dopo aver costituito l'Ufficio, contano le schede prese in carico e dispongono l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti.

4. Le operazioni di scrutinio dei voti devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore ventiquattro del giorno stesso.

5. Uno degli scrutatori, designato a sorte, prende una scheda alla volta, la dispiega e la consegna al Presidente dell'Ufficio di scrutinio il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista votata e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto e le eventuali preferenze espresse;

passa, quindi, la scheda ad altro scrutatore che, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

6. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista ed i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, in una cassetta o in una scatola. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda è subito impresso il timbro dell'Ufficio di scrutinio.

7. È vietato scrutinare una scheda se quella precedente non è stata posta nella cassetta o scatola, dopo lo spoglio del voto.

8. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

9. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti dell'Ufficio di scrutinio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato è riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.

10. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero delle schede prese in carico. Il Presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica tra le schede scrutinate e i voti validi assegnati, le schede nulle, le schede bianche, le schede contenenti voti nulli e le schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali di scrutinio.

11. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

Art. 41

(Validità dei voti)

1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore (25a).

2. E' considerato valido, intendendosi votata la lista alla quale appartengono i candidati preferiti, il voto espresso senza l'indicazione del contrassegno di lista ma con la sola espressione non equivoca di una o più preferenze di candidati appartenenti alla medesima lista.

Art. 42

(Nullità dei voti)

1. Sono nulli i voti contenuti in schede:

a) che presentino scritture e segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

b) nelle quali l'elettore ha espresso voti per più di una lista e non sia possibile identificare la lista prescelta, nemmeno con l'indicazione di alcuno dei candidati.

2. Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'articolo 17 o che non portano il bollo richiesto dall'articolo 27, comma sei (26).

Art. 43

(Decisione provvisoria sulla nullità dei voti)

1. Il Presidente dell'Ufficio di scrutinio, udito il parere degli scrutatori: (26a)

a) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;

b) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati ed assegnati provvisoriamente e di quelli dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi da parte dell'Ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 49.

2. I voti contestati devono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che devono essere dettagliatamente descritti.

3. Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimati dal presidente e da almeno due scrutatori.

Art. 44

(Formazione dei plichi elettorali)

1. Alla fine delle operazioni di scrutinio, il Presidente dell'Ufficio di scrutinio procede alla formazione: (26b)

a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;

b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;

c) (26c)

d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

2. I predetti plichi devono recare l'indicazione dell'Ufficio di scrutinio, il sigillo col bollo dell'ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori. (26d)

3. I plichi di cui alle lettere a) e b) devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'Ufficio elettorale regionale. (26e)

4. Il plico di cui alla lettera d) deve essere depositato nella cancelleria del Tribunale ordinario (***), ai sensi dell'articolo 47, comma quattro, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.

5. I plichi contenenti gli atti dello scrutinio devono essere recapitati, al termine delle operazioni di scrutinio, dal Presidente dell'Ufficio di scrutinio o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al Sindaco del Comune sede di Polo di scrutinio, il quale provvederà al sollecito inoltro agli Uffici cui sono diretti. (26f)

Art. 45

(Sospensione delle operazioni di scrutinio per causa di forza maggiore)
(27)

1. Se per causa di forza maggiore l'Ufficio di scrutinio non può ultimare le operazioni di cui all'articolo 40 entro il termine indicato dall'articolo 40, comma 4, il Presidente dell'Ufficio di scrutinio deve, entro le ore quattro del giorno successivo a quello dello scrutinio, compiere le seguenti operazioni:

a) formare un plico contenente tutte le schede spogliate e i due esemplari delle tabelle di scrutinio;

b) chiudere le schede non scrutinate in una busta;

c) formare un plico contenente i verbali e tutti gli altri documenti e atti relativi alle operazioni di scrutinio. Prima di chiudere il plico si dà atto nel verbale di tutte le operazioni compiute fino a quel momento.

2. Alla busta e ai plichi devono apporsi l'indicazione dell'Ufficio di scrutinio, il sigillo con il bollo dell'Ufficio nonché le firme del Presidente e di almeno due scrutatori.

3. Il materiale di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è portato dal Presidente dell'Ufficio di scrutinio, con l'assistenza di un componente dell'Ufficio, alla cancelleria del Tribunale di Aosta e consegnato al Cancelliere, che ne diviene personalmente responsabile.

4. In caso di inadempimento, il Presidente del Tribunale può far sequestrare i verbali, le schede e le carte ovunque si trovino, accertando nel contempo le cause delle inadempienze ed i responsabili delle medesime.

Art. 46

(Verbale delle operazioni di scrutinio) (27a)

1. Il verbale dello scrutinio dell'Ufficio di scrutinio è redatto dal segretario in duplice esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti. (27b)

2. Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste o ai candidati e delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli.

Art. 47

(Operazioni successive a quelle di scrutinio) (27c)

1. Il Presidente dell'Ufficio di scrutinio, al termine delle operazioni di scrutinio, dichiara il risultato nel verbale, di cui fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla Presidenza della Regione, tramite il Comune sede di Polo.

2. Il verbale di cui al comma 1 è poi immediatamente chiuso in un plico, che deve essere sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente dell'Ufficio di scrutinio e da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

3. Il Presidente dell'Ufficio di scrutinio o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui all'articolo 44, comma 3, alla cancelleria del Tribunale di Aosta.

4. Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale di scrutinio relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo 45, è portato subito da due membri almeno dell'Ufficio di scrutinio al Tribunale ordinario, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo del Tribunale ordinario e la propria firma e redige verbale della consegna.

5. L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata, nella segreteria del Comune dove ha sede il Polo di scrutinio, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo pretorio on-line del Comune.

Art. 48

(Elenco degli elettori che non hanno votato) (28)

Art. 49

(Operazione dell'ufficio elettorale regionale) (28a)

1. Entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, l'Ufficio elettorale regionale procede con l'assistenza del cancelliere alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dagli Uffici di scrutinio, in conformità all'articolo 45, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46 e 47;

b) procede, per ogni Ufficio di scrutinio, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti e provvede a rimettere un estratto del verbale concernente tali operazioni alla segreteria del Comune sede di Polo di scrutinio.

2. Ultimato il riesame, il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale fa chiudere per ogni Ufficio di scrutinio le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che, suggellato e firmato, è allegato all'esemplare del verbale di cui all'articolo 54, comma 4.

Art. 50

(Determinazione del numero dei seggi da attribuire) (28b)

1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 49, l'Ufficio elettorale regionale, con l'eventuale assistenza degli esperti di cui all'articolo 8, comma 2:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi di lista ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni;

b) divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, trascurando la parte decimale, e successivamente elimina da tutte le operazioni di cui al presente articolo le liste che non hanno raggiunto tale quoziente;

c) moltiplica per due il quoziente di cui alla lettera b); tale prodotto rappresenta la soglia minima per partecipare all'attribuzione dei seggi;

d) determina la cifra elettorale di ogni gruppo di liste che ha presentato un programma elettorale comune, di seguito denominato gruppo, che è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna delle liste del gruppo, con esclusione dei voti delle liste che non hanno raggiunto il quoziente di cui alla lettera b).

2. Ultimate le operazioni di cui al comma 1, l'Ufficio elettorale regionale procede al riparto dei seggi tra le liste che hanno raggiunto la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), in base alla cifra elettorale di ciascuna di esse. A tal fine:

a) divide la somma dei voti validi di tutte le liste che hanno raggiunto la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), per il numero dei consiglieri da eleggere, trascurando la parte decimale, ottenendo così il quoziente elettorale regionale di attribuzione;

b) verifica quante volte il quoziente elettorale regionale di attribuzione di cui alla lettera a) è contenuto nei voti validi di ogni lista che ha raggiunto la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), evidenziando i rispettivi resti e aggiungendo i seggi eventualmente non assegnati alle liste che hanno i maggiori resti;

c) somma i seggi delle liste facenti parte del medesimo gruppo;

d) attribuisce a ogni lista il numero di seggi ottenuti sulla base delle operazioni di cui alle lettere a) e b).

3. L'Ufficio elettorale regionale verifica se la lista o il gruppo con la maggiore cifra elettorale, calcolata ai sensi del comma 1, lettere a) e d), abbia conseguito almeno il 42 per cento della somma dei voti validi espressi, con esclu-

sione dei soli voti delle liste che non hanno raggiunto il quoziente di cui al comma 1, lettera b). Qualora la verifica abbia dato esito positivo, l'Ufficio elettorale regionale verifica ulteriormente se tale lista o tale gruppo non abbia conseguito almeno 21 seggi. In tal caso:

- a) attribuisce 21 seggi a suddetta lista o a suddetto gruppo;
- b) procede alle operazioni di cui al comma 6 e, se del caso, a quelle di cui al comma 5.

4. Qualora le condizioni di cui al comma 3 non si siano entrambe verificate, resta ferma l'attribuzione dei seggi effettuata ai sensi del comma 2.

5. Se le condizioni di cui al comma 3 riguardino un gruppo, al fine di ripartire i seggi all'interno dello stesso l'Ufficio elettorale regionale:

- a) divide la somma dei voti validi delle liste del gruppo che hanno superato la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), per il numero dei seggi spettanti alle liste del gruppo medesimo, trascurando la parte decimale;
- b) attribuisce ad ogni lista che ha superato la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), tanti seggi quante volte il quoziente di cui alla lettera a) risulti contenuto nel totale dei voti validi di ciascuna lista, evidenziando i rispettivi resti;
- c) attribuisce alle liste che hanno i maggiori resti i seggi eventualmente non assegnati a seguito della divisione di cui alla lettera b).

6. Successivamente alle eventuali operazioni di cui al comma 5, al fine di ripartire i restanti seggi tra le altre liste che hanno superato la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), l'Ufficio elettorale regionale:

- a) divide la somma dei voti validi di tali liste per il numero dei seggi spettanti alle liste medesime, trascurando la parte decimale;
- b) attribuisce alle stesse tanti seggi quante volte il quoziente di cui alla lettera a) risulti contenuto nel totale dei voti validi di ciascuna lista, evidenziando i rispettivi resti;
- c) attribuisce alle liste che hanno i maggiori resti i seggi eventualmente non assegnati a seguito della divisione di cui alla lettera b).

7. In caso di parità di resti, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. A parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.

Art. 50bis

(Turno di ballottaggio) (29)

Art. 51

(Graduatoria dei candidati) (30)

1. Stabilito il numero dei seggi assegnato a ciascuna lista l'ufficio elettorale regionale (30a):

a) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi ad esso attribuiti;

b) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;

c) - d) (31)

Art. 52

(Proclamazione degli eletti)

1. Il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto ai sensi dell'articolo 1, comma tre, i candidati che, nell'ordine di graduatoria di cui all'articolo 51, comma uno, lettera b), hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifre, quelli che precedono nell'ordine di lista.

2. Dell'avvenuta proclamazione il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale invia attestato ai consiglieri regionali proclamati e ne dà immediata notizia alla segreteria del Consiglio regionale nonché alla Presidenza della Regione (**).

Art. 53

(Poteri dell'Ufficio elettorale regionale)

1. L'Ufficio elettorale regionale pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo dell'organo di verifica dei poteri.

2. Ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 49, comma uno, lettera b), circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all'Ufficio elettorale regionale di deliberare o anche di discutere sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti verificatisi nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.

3. Non è ammesso, nell'aula dove siede l'ufficio elettorale regionale, l'elettore che non presenti ogni volta la tessera elettorale da cui risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2. Nessun elettore può entrare armato (31a).

4. L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori, l'altro è esclusivamente riservato all'Ufficio elettorale regionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.

5. Il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale ha tutti i poteri spettanti ai Presidenti degli Uffici elettorali. Per ragioni di ordine pubblico può inoltre disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni

dell'articolo 12, comma sei, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula rappresentanti delle liste dei candidati.

Art. 54

(Adempimenti dell'Ufficio elettorale regionale)

1. Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale regionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale, che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal Presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

2. Nel verbale deve specificarsi:

a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio nonché il nome e il cognome dei componenti il medesimo;

b) l'indicazione dei risultati del riesame delle schede contenenti i voti contestati e non assegnati;

c) l'indicazione delle cifre elettorali di lista;

d) l'indicazione del numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista;

e) la graduatoria, per ciascuna lista, dei candidati;

f) l'indicazione dei candidati proclamati eletti per ciascuna lista.

3. Nel verbale devono essere inoltre indicati, in appositi prospetti riepilogativi, i voti di preferenza ottenuti, in ciascuna lista, da ciascun candidato in ogni Ufficio di scrutinio. (31b)

4. Uno degli esemplari del verbale con i prospetti riepilogativi per Ufficio di scrutinio e tutti i verbali con le relative tabelle di scrutinio, nonché gli atti e documenti inviati dalle sezioni e dagli Uffici di scrutinio, sono trasmessi subito dal Presidente dell'Ufficio elettorale regionale alla segreteria del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta. (31c)

5. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del Tribunale.

6. L'organo di verifica dei poteri accerta anche, agli effetti dell'articolo 57, l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e pronuncia sui relativi reclami.

7. Il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui al presente articolo alla Presidenza della Regione (**).

TITOLO VBIS

CONTENIMENTO, PUBBLICITA' E CONTROLLO DELLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE (32)

Art. 54bis

(Tipologia delle spese elettorali)

1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle rappresentate:

a) dalla produzione, dall'acquisto o dall'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;

b) dalla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri, e su internet;

c) dall'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

d) dalla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, dall'autenticazione delle firme e dall'espletamento di ogni operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste e delle candidature;

e) dal personale utilizzato e da ogni prestazione o servizio inerenti alla campagna elettorale.

2. Le spese di viaggio e telefoniche, nonché gli oneri finanziari passivi, sono calcolate in misura forfetaria in percentuale fissa del venti per cento dell'ammontare complessivo delle spese rendicontate.

3. Non sono considerate spese relative alla campagna elettorale quelle sostenute per gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici la cui pubblicazione e diffusione hanno carattere di continuità e regolarità.

Art. 54ter

(Limiti delle spese elettorali)

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascuna lista di candidati, che partecipa all'elezione per il Consiglio regionale, sostenute direttamente o attraverso partiti o movimenti politici, non possono superare la cifra complessiva di 75.000 euro.

2. Ciascun candidato alla carica di consigliere regionale non può superare, per la campagna elettorale, una spesa pro capite di 1.500 euro.

3. Non sono considerate spese per la campagna elettorale i contributi versati dal candidato al partito, movimento o lista di appartenenza.

4. (32a)

Art. 54quater

(Presentazione dei rendiconti)

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti, i rappresentanti o i committenti responsabili dei partiti, dei movimenti e delle liste di candidati che hanno partecipato all'assegnazione dei seggi ed i candidati proclamati eletti devono depositare presso la Presidenza del Consiglio regionale, sottoscrivendolo sotto la propria responsabilità su apposito modulo predisposto dalla Commissione di cui all'articolo 54quinquies, il rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale, compresi i servizi ricevuti gratuitamente, e alle relative fonti di finanziamento.

2. L'obbligo di presentazione del rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale sussiste anche per coloro la cui elezione sia convalidata nel corso della legislatura. La presentazione del rendiconto ha luogo entro trenta giorni dalla data di convalida dell'elezione.

3. Nel rendiconto devono essere analiticamente riportati tutti i contributi e servizi gratuiti provenienti dalle persone fisiche, con l'indicazione nominativa se di importo o valore superiore a 2.500 euro, e tutti i contributi e servizi gratuiti di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi, con l'indicazione nominativa dei soggetti stessi.

4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione, la Presidenza del Consiglio regionale trasmette i rendiconti alla Commissione di cui all'articolo 54quinquies e dà notizia della presentazione degli stessi sul Bollettino ufficiale della Regione, indicando altresì l'importo della spesa complessivamente sostenuta.

5. I rendiconti relativi alle spese per la campagna elettorale sono pubblici.

Art. 54quinquies

(Commissione di garanzia regionale)

1. Presso la Presidenza del Consiglio regionale è istituita la Commissione di garanzia regionale per il controllo delle spese per la campagna elettorale per l'elezione del Consiglio regionale, di seguito denominata Commissione, composta da due dottori commercialisti, iscritti da almeno cinque anni nell'albo professionale, e da tre dipendenti regionali appartenenti alla qualifica dirigenziale.

2. I componenti della Commissione sono nominati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, da adottarsi non oltre il decimo giorno antecedente la data dell'elezione. La deliberazione individua il presidente della Commissione, scegliendolo tra i dipendenti regionali.

3. I componenti della Commissione, esclusi i dipendenti regionali, hanno diritto, per ciascuna giornata di seduta cui prendono parte, alla corresponsione di un'indennità di presenza da stabilire con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 54sexies

(Controllo delle spese elettorali)

1. La Commissione verifica la conformità alla legge e la regolarità della documentazione, prodotta a giustificazione delle spese, e delle fonti di finanziamento indicate.

2. Qualora dall'esame dei rendiconti e della allegata documentazione dovessero emergere delle irregolarità, la Commissione le contesta all'interessato, il quale ha facoltà di presentare, entro i successivi quindici giorni, memorie e documenti.

3. I rendiconti si considerano approvati qualora la Commissione non ne contesti la regolarità all'interessato entro centoventi giorni dalla ricezione. Tale termine è sospeso nel periodo a disposizione degli interessati per la presentazione delle memorie e dei documenti di cui al comma 2.

4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 54quater, comma 1, ovvero di quello previsto dal comma 2 del medesimo articolo in caso di convalida dell'elezione nel corso della legislatura, ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali di un Comune della regione può presentare alla Commissione esposti sulla regolarità dei rendiconti.

Art. 54septies

(Obbligo di comunicazione)

1. Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, gli editori di quotidiani e periodici e i titolari di concessioni e di autorizzazioni per l'esercizio delle attività di diffusione radiotelevisiva devono comunicare alla Commissione ed al Co.Re.Com. i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati, gli spazi concessi a titolo gratuito o oneroso, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, nonché gli introiti realizzati e i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.

2. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1, il Co.Re.Com. attiva le procedure per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica).

Art. 54octies

(Messa a disposizione dei locali)

1. A decorrere dal giorno di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio regionale, le amministrazioni comunali e regionale sono tenute a mettere a disposizione delle liste presenti nella competizione elettorale, in misura uguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per le amministrazioni stesse.

Art. 54novies

(Sondaggi)

1. Nei quindici giorni precedenti la data dell'elezione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati realizzati in un periodo precedente a quello del divieto.

2. Il Co.Re.Com. determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.

3. La diffusione e la pubblicazione dei risultati, anche parziali, dei sondaggi per l'elezione del Consiglio regionale, realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1, devono essere accompagnate dalle seguenti indicazioni della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;

b) committente ed acquirente;

c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

d) domande rivolte;

e) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

f) criteri seguiti per l'individuazione del campione;

g) date in cui è stato realizzato il sondaggio;

h) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, il Co.Re.Com. attiva le procedure per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, della l. 28/2000.

Art. 54decies

(Sanzioni per i candidati)

1. In caso di violazione del limite di spesa per la campagna elettorale di cui all'articolo 54ter, comma 2, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.

2. In caso di irregolarità nella dichiarazione delle spese elettorali o di mancata indicazione nel rendiconto dei soggetti che hanno erogato contributi e servizi, e dell'indicazione nominativa nei casi in cui tale indicazione è richiesta, la Commissione, esperita la procedura di cui all'articolo 54sexies, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.

3. In caso di superamento del limite massimo di spesa consentito dall'articolo 54ter, comma 2, per un ammontare pari o superiore al doppio di quanto in

esso stabilito, la Commissione applica il massimo della sanzione di cui al comma 1.

4. La mancata presentazione del rendiconto, nel termine stabilito dall'articolo 54quater, comporta, previa diffida da parte della Commissione a depositare tale rendiconto entro i successivi trenta giorni, la decadenza del candidato proclamato eletto.

5. Al fine della dichiarazione di decadenza, la Commissione dà comunicazione dell'accertamento definitivo della violazione di cui al comma 4 al Presidente del Consiglio regionale. Il Consiglio regionale pronuncia la decadenza con deliberazione, ai sensi del proprio regolamento interno.

Art. 54 undecies

(Sanzioni per partiti, movimenti e liste)

1. In caso di violazione del limite di spesa previsto dall'articolo 54ter, comma 1, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite ivi previsto e non superiore al triplo di detto importo.

2. In caso di irregolarità nella dichiarazione delle spese elettorali o di mancata indicazione nel rendiconto dei soggetti che hanno erogato contributi e servizi, e dell'indicazione nominativa nei casi in cui tale indicazione è richiesta, la Commissione, esperita la procedura di cui all'articolo 54sexies, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

3. In caso di mancata presentazione del rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale, la Commissione, previa diffida a depositare tale rendiconto entro i successivi trenta giorni, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 150.000 euro.

Art. 54 duodecies

(Proventi delle sanzioni e rinvio alla normativa statale)

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) della parte entrata del bilancio di previsione della Regione.

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge si osservano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), con esclusione dell'articolo 16, salvo quanto diversamente disposto (32b).

TITOLO VI

Convocazione e primi compiti del nuovo Consiglio

Art. 55

(Convocazione del nuovo Consiglio regionale)

1. Il Presidente della Regione (*) convoca, entro i termini previsti dall'articolo 4, comma cinque, il nuovo Consiglio regionale.

Art. 56

(Convalida degli eletti)

1. Al Consiglio regionale è riservata la convalida delle elezioni dei propri componenti. Esso pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'ufficio elettorale regionale durante la loro attività o posteriormente.

2. I voti delle sezioni, le cui operazioni siano state annullate, non hanno effetto.

3. Le proteste e i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'Ufficio elettorale regionale devono essere trasmessi alla segreteria del Consiglio regionale entro il termine di quindici giorni dalla proclamazione fatta dall'ufficio elettorale regionale. La segreteria ne rilascia ricevuta. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

4. In sede di convalida, il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista taluna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, ne deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

5. La deliberazione di annullamento è depositata, nel giorno successivo, presso la segreteria del Consiglio ed è notificata entro cinque giorni agli interessati.

6. Il Consiglio regionale non può, ove non sia stato presentato alcun reclamo, annullare le elezioni per vizi delle operazioni elettorali.

Art. 57

(Seggio vacante)

1. Il seggio che rimanga vacante per nullità dell'elezione di un consigliere o, durante il quinquennio, per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente, quanto a voti di preferenza ottenuti, l'ultimo eletto, nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.

Art. 58

(Accettazione delle dimissioni da Consigliere regionale)

1. E' riservata al Consiglio regionale la facoltà di ricevere ed accettare le dimissioni dei propri membri.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 59

(Elettorato attivo)

1. L'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2 relativa al requisito della residenza nel territorio della Regione, richiesto ai fini dell'esercizio dell'elettorato attivo per l'elezione del Consiglio regionale, è rinviata all'emanazione di apposita legge dello Stato, al fine di garantire nell'anno il diritto di voto nel Comune di precedente residenza.

Art. 60

(Rinvio alla normativa statale) (33)

1. Per quanto non disposto dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le norme per l'elezione alla Camera dei Deputati.

Art. 61

(Prestazioni di lavoro straordinario) (33a)

Art. 62

(Spese elettorali)

1. (34).

2. Le spese per il trattamento di missione e l'onorario corrisposti dal Comune ai Presidenti, agli scrutatori ed ai segretari sono rimborsate dall'amministrazione regionale. (34a)

3. La Regione, al fine di garantire agli elettori residenti all'estero aventi diritto la tutela del diritto di partecipare alle elezioni regionali, autorizza i Comuni della Regione ad erogare una indennità stabilita con deliberazione della Giunta regionale a favore di tali elettori che hanno esercitato il diritto di voto regionale. L'indennità è corrisposta dal Comune dove è stato esercitato il diritto di voto su presentazione della tessera elettorale timbrata dalla sezione dove è stato esercitato tale diritto. I Comuni sono obbligati a dare comunicazione delle provvidenze di cui al presente comma a ciascuno degli elettori residenti all'estero aventi diritto, unitamente all'invio della tessera o della cartolina d'avviso di elezioni regionali (34b).

4. Tutte le spese conseguenti all'applicazione della presente legge sono a carico della Regione.

5. Le spese per l'arredamento dei seggi, per la compilazione delle liste elettorali di sezione, per la compilazione e la distribuzione delle tessere elettorali, nonché per l'allestimento dei Poli e degli Uffici di scrutinio, per il pagamento delle competenze spettanti ai membri degli Uffici elettorali di sezione e degli Uffici di scrutinio sono anticipate dal Comune e rimborsate dalla Regione. (34c)

6. Per l'erogazione delle indennità di cui al comma tre, ai Comuni che ne facciano espressa richiesta, corredata da previsione di spesa riferita al numero dei possibili beneficiari, può essere concessa, con deliberazione della Giunta regionale, una anticipazione fino al 50 per cento della spesa prevista.

Art. 63

(Inapplicabilità di norme) (35)

1. Non sono applicabili gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 34 e 35 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, recante norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, come modificata dalla legge 5 maggio 1978, n. 157.

Art. 64

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati a decorrere dal 1993 con la legge di bilancio di cui all'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, recante norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

Allegati (36).

(*) L'art. 13, comma 1, della L.R. 13 novembre 2002, n. 21, ha disposto che le parole "Presidente della Giunta regionale" e "Presidente della Giunta", ovunque ricorrano nel testo, siano sostituite dalle parole "Presidente della Regione".

(**) L'art. 13, comma 2, della L.R. 13 novembre 2002, n. 21, ha disposto che le parole "Presidenza della Giunta regionale", ovunque ricorrano nel testo, siano sostituite dalle parole "Presidenza della Regione".

(***) L'art. 38, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22, ha disposto che le parole "Pretore" e "Pretura", ovunque ricorrano nel testo, siano sostituite dalle parole "Tribunale ordinario".

(****) L'art. 38, comma 2, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22, ha disposto che le parole "certificato elettorale" e "certificati elettorali", ovunque ricorrano nel testo, siano sostituite, rispettivamente, dalle parole "tessera elettorale" o "tessere elettorali".

(1) Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(1a) Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

(2) Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2002, n. 21, e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(2a) Comma sostituito dall'art. 1, comma 1 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 16.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'art. 3bis recitava:

"2. In ogni lista di candidati all'elezione del Consiglio regionale ogni genere non può essere rappresentato in misura inferiore al 20 per cento, arrotondato all'unità superiore."

(3) Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

(3a) Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(4) Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

(4a) Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(4b) Comma modificato dall'art. 2, comma 1 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 16.

Il comma 1 dell'art. 4 era già stato modificato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22, e recitava:

"1. Il Consiglio regionale si rinnova ogni 5 anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Nel caso di cui all'articolo 50bis, per data delle elezioni si intende la data di svolgimento del turno di ballottaggio."

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 4 recitava:

"1. Il Consiglio regionale si rinnova ogni 5 anni, Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni."

(4c) Comma abrogato dall'art. 5, comma 2, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(5) Comma così modificato dall'art. 5, comma 3, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(5a) Comma così modificato dall'art. 5, comma 4, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(5b) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 5, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(5c) Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(6) Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 11 marzo 1993, n. 13.

(7) Articolo già modificato dall'art. 2 della L.R. 11 marzo 1993, n. 13, ora così sostituito dall'art. 1 della L.R. 1 settembre 1997, n. 31.

(7a) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(7b) Comma così modificato dall'art. 7, comma 2, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(7c) Comma modificato dall'art. 3, comma 1 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 16.

Il comma 5 dell'art. 6 era già stato sostituito dall'art. 7, comma 3, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22, e recitava:

"5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un notaio o da personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie collocato nella settima qualifica funzionale e superiori o da un segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale). Per gli elettori residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare."

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'art. 6 recitava:

"5. La candidatura deve essere accertata con dichiarazione firmata ed autenticata da un notaio o da un cancelliere o da un segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma uno dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 come modificata dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare."

(8) Comma inserito dall'art. 5, comma 1, della L.R. 13 novembre 2002, n. 21, e così sostituito dall'art. 7, comma 4, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(9) Commi abrogati dall'art. 7, comma 5, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(9a) Lettera così modificata dall'art. 8, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(9b) Lettera inserita dall'art. 8, comma 2, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(10) Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

(11) Comma già sostituito dall'art. 3 della L.R. 11 marzo 1993, n. 13, e così nuovamente sostituito dall'art. 2 della L.R. 1 settembre 1997, n. 31.

(11a) Comma così modificato dall'art. 8, comma 3, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(11b) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 3 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 15.

(12) Lettera modificata dall'art. 4, comma 1 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 16.

La lettera a) del comma 1 dell'art. 9 era già stata sostituita dall'art. 9, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22, nel modo seguente:

"a) verifica che le liste siano state presentate nei termini, che siano corredate dal numero di firme prescritte, che comprendano un numero di candidati non inferiore al numero minimo prescritto e che nelle stesse ogni genere sia rappresentato in misura non inferiore al 20 per cento; riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero massimo prescritto, cancellando gli ultimi nomi; dichiara non valide le liste che non corrispondano alle predette condizioni;"

e, precedentemente, dall'art. 7, comma 1, della L.R. 13 novembre 2002, n. 21, nel modo seguente:

"a) verifica che le liste siano state presentate nei termini, che siano corredate dal numero di firme prescritte, che comprendano un numero di candidati non inferiore al numero minimo prescritto e che nelle stesse siano presenti candidati di entrambi i sessi; riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero massimo prescritto, cancellando gli ultimi nomi; dichiara non valide le liste che non corrispondano alle predette condizioni;"

Nella formulazione originaria, il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 9 recitava:

"a) verifica se le liste sono state presentate nei termini, corredate dal numero di firme prescritte e comprendono un numero di candidati non inferiore a 18; dichiara non valide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero dei Consiglieri da eleggere, cancellando gli ultimi nomi;"

(12a) Lettera così modificata dall'art. 9, comma 2, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(12b) Lettera così sostituita dall'art. 7, comma 2, della L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

(12c) Lettera così sostituita dall'art. 9, comma 3, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(12d) Lettera così modificata dall'art. 9, comma 4, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(13) Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(13a) Comma così sostituito dall'art. 10, comma 2, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(13b) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 4 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 15.

(13c) Comma inserito dal comma 2 dell'art. 4 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 15.

(14) Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(15) Articolo già modificato dall'art. 4 della L.R. 11 marzo 1993, n. 13, e dall'art. 13, comma 5, della L.R. 13 novembre 2002, n. 21, e così sostituito dall'art. 12 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(15a) Articolo inserito dal comma 1 dell'art. 5 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 15.

(15b) Articolo inserito dal comma 1 dell'art. 6 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 15.

(15c) Rubrica modificata dal comma 1 dell'art. 7 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 15.

(15d) Lettera sostituita dal comma 2 dell'art. 7 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 15.

(15e) Lettera già modificata dall'art. 13, comma 2, della L.R. 13 novembre 2002, n. 21, e così ulteriormente modificata dall'art. 13 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(16) Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 11 marzo 1993, n. 13.

(16a) Lettera inserita dal comma 3 dell'art. 7 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 15.

(16b) Lettera sostituita dall'art. 5 della L.R. 11 marzo 1993, n. 13 e modificata dal comma 4 dell'art. 7 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 15.

(17) Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 1 settembre 1997, n. 31.

(17a) Articolo inserito dal comma 1 dell'art. 8 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 15.

(17b)) Comma già modificato dall'art. 13, comma 2, della L.R. 13 novembre 2002, n. 21, e così sostituito dall'art. 14, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(17c) Comma così sostituito dall'art. 14, comma 2, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(17d) Rubrica modificata dal comma 1 dell'art. 5 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 16.

Nella formulazione originaria, il testo della rubrica dell'art. 18 recitava:

"(Bolli delle sezioni e urne)".

(17e) Comma modificato dal comma 2 dell'art. 5 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 16.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 18 recitava:

"1. Previa intesa tra la Presidenza della Regione ed il Ministero dell'Interno, sono utilizzati i bolli delle sezioni, le urne e le cassette in uso per le elezioni della Camera dei deputati."

(17f) Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(17g) Rubrica modificata dal comma 1 dell'art. 9 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 15.

(18) Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 11 marzo 1993, n. 13.

(18a) Comma inserito dal comma 2 dell'art. 9 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 15.

(18b) Comma modificato dal comma 3 dell'art. 9 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 15.

(18c) Comma modificato dal comma 4 dell'art. 9 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 15.

(18d) Comma aggiunto dal comma 5 dell'art. 9 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 15.

(18e) Comma inserito dal comma 1 dell'art. 10 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 15.

(18f) Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(18g) Lettera abrogata dall'art. 17, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(18h) Lettera così sostituita dall'art. 17, comma 2, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(18i) Comma modificato dall'art. 18 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22 e, in seguito, dal comma 1 dell'art. 11 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 15.

(18j) Rubrica e comma modificati dal comma 1 dell'art. 12 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 15.

(18k) Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(18l) Articolo inserito dal comma 1 dell'art. 13 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 15.

(19) Articolo già modificato dall'art. 7, commi 1 e 2, della L.R. 11 marzo 1993, n. 13 e così sostituito dall'art. 8 della L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

(19a) Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(19b) Rubrica modificata dal comma 1 dell'art. 14 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 15.

(19c) Comma modificato dal comma 2 dell'art. 14 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 15.

(20) Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 11 marzo 1993, n. 13, e così ulteriormente modificato dall'art. 21, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(20a) Comma così modificato dall'art. 21, comma 2, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(20b) Comma così sostituito dall'art. 21, comma 3, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(20c) Comma così modificato dall'art. 22, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(20d) Comma così sostituito dall'art. 22, comma 2, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(21) Comma già modificato dall'art. 9 della L.R. 11 marzo 1993, n. 13, e così ulteriormente modificato dall'art. 22, comma 3, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(21a) Comma così sostituito dall'art. 22, comma 4, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(22) Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

(23) Comma già sostituito dall'art. 4 della L.R. 1 settembre 1997, n. 31, e così modificato dall'art. 23, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(23a) Comma abrogato dall'art. 23, comma 2, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(23b) Articolo così sostituito dall'art. 24 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(23c) Rubrica modificata dal comma 1 dell'art. 15 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 15.

(23d) Lettera così modificata dall'art. 25, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(23e) Lettera modificata dall'art. 25, comma 2, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22, e, in seguito, dal comma 2 dell'art. 15 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 15.

(23f) Lettera inserita dal comma 3 dell'art. 15 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 15.

(23g) Lettera inserita dal comma 4 dell'art. 15 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 15.

(23h) Lettera inserita dal comma 5 dell'art. 15 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 15.

(23i) Lettera inserita dal comma 6 dell'art. 15 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 15.

(23j) Lettera sostituita dal comma 7 dell'art. 15 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 15.

(23k) Lettera inserita dal comma 8 dell'art. 15 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 15.

(23l) Lettera sostituita dal comma 9 dell'art. 15 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 15.

(24) Comma sostituito dall'art. 10 della L.R. 11 marzo 1993, n. 13 e, in seguito, modificato dal comma 10 dell'art. 15 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 15.

(24a) Comma sostituito dal comma 11 dell'art. 15 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 15.

(24b) Comma abrogato dal comma 12 dell'art. 15 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 15.

(25) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 15.

(25a) Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(26) Comma così modificato dall'art. 13, comma 6, della L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

(26a) Alinea modificato dal comma 1 dell'art. 17 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 15.

(26b) Alinea modificato dal comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 15.

(26c) Lettera abrogata dal comma 2 dell'art. 18 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 15.

(26d) Comma modificato dal comma 3 dell'art. 18 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 15.

(26d) Comma modificato dal comma 4 dell'art. 18 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 15.

(26f) Comma sostituito dal comma 5 dell'art. 18 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 15.

(27) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 19 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 15.

(27a) Rubrica sostituita dal comma 1 dell'art. 20 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 15.

(27b) Comma sostituito dal comma 2 dell'art. 20 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 15.

(27c) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 15.

(28) Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 1 settembre 1997, n. 31.

(28a) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 22 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 15.

(28b) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 6 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 16.

L'articolo era già stato sostituito dall'art. 29 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22, nel modo seguente:

"Art. 50

(Determinazione del numero dei seggi da attribuire)

1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 49, l'Ufficio elettorale regionale, con l'eventuale assistenza degli esperti di cui all'articolo 8, comma 2:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi di lista ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni;

b) divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, trascurando la parte decimale, e successivamente elimina da tutte le operazioni di cui al presente articolo le liste che non hanno raggiunto tale quoziente;

c) moltiplica per due il quoziente di cui alla lettera b); tale prodotto rappresenta la soglia minima per partecipare all'attribuzione dei seggi;

d) determina, per le finalità di cui al comma 2, lettera b), e di cui all'articolo 50bis, la cifra elettorale di ogni gruppo di liste che ha presentato un programma elettorale comune, di seguito denominato gruppo, che è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna delle liste del gruppo che ha raggiunto il quoziente di cui alla lettera b), a condizione che almeno una delle predette liste abbia raggiunto la soglia minima di cui alla lettera c).

2. Ultimate le operazioni di cui al comma 1, l'Ufficio elettorale regionale verifica se si sia realizzata una delle seguenti situazioni:

a) se una lista singola o un gruppo abbia conseguito almeno 21 seggi. A tal fine:

1) divide la somma dei voti validi di tutte le liste che hanno raggiunto la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), per il numero dei consiglieri da eleggere, trascurando la parte decimale, ottenendo così il quoziente elettorale regionale di attribuzione;

2) verifica quante volte il quoziente elettorale regionale di attribuzione di cui al numero 1) è contenuto nei voti validi di ogni lista che ha raggiunto la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), evidenziando i rispettivi resti e aggiungendo i seggi eventualmente non assegnati alle liste che hanno i maggiori resti;

3) somma i seggi delle liste facenti parte del medesimo gruppo;

4) attribuisce ad ogni lista il numero di seggi ottenuti sulla base delle operazioni di cui ai numeri 1) e 2);

b) se nessuna lista singola o nessun gruppo abbia conseguito almeno 21 seggi, ma una lista singola o un gruppo abbia superato il 50 per cento della somma dei voti validi di cui al comma 1, lettera a), con esclusione dei voti delle liste che non hanno raggiunto il quoziente di cui alla lettera b) dello stesso comma. In tal caso:

1) attribuisce 21 seggi alla lista o al gruppo che ha superato tale percentuale;

2) procede alle operazioni di cui al comma 5 e, se del caso, a quelle di cui al comma 4;

c) se una lista singola o un gruppo abbia conseguito, sulla base delle operazioni di cui alla lettera a), almeno 18 seggi, ma non abbia superato il 50 per cento della somma dei voti validi di cui al comma 1, lettera a), con esclusione dei voti delle liste che non hanno raggiunto il quoziente di cui alla lettera b) dello stesso comma. In tal caso attribuisce ad ogni lista il numero di seggi ottenuti sulla base delle operazioni di cui alla lettera a).

3. Qualora non si sia verificata alcuna delle situazioni di cui al comma 2, si procede ad un turno di ballottaggio con le modalità di cui all'articolo 50bis.

4. Se la situazione di cui al comma 2, lettera b), riguardi un gruppo, al fine di ripartire i seggi all'interno dello stesso l'Ufficio elettorale regionale:

a) divide la somma dei voti validi delle liste del gruppo che hanno superato la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), per il numero dei seggi spettanti alle liste del gruppo medesimo, trascurando la parte decimale;

b) attribuisce ad ogni lista che ha superato la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), tanti seggi quante volte il quoziente di cui alla lettera a) risulti contenuto nel totale dei voti validi di ciascuna lista, evidenziando i rispettivi resti;

c) attribuisce alle liste che hanno i maggiori resti i seggi eventualmente non assegnati a seguito della divisione di cui alla lettera b).

5. Successivamente alle eventuali operazioni di cui al comma 4, al fine di ripartire i restanti seggi tra le altre liste che hanno superato la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), l'Ufficio elettorale regionale:

a) divide la somma dei voti validi di tali liste per il numero dei seggi spettanti alle liste medesime, trascurando la parte decimale;

b) attribuisce alle stesse tanti seggi quante volte il quoziente di cui alla lettera a) risulti contenuto nel totale dei voti validi di ciascuna lista, evidenziando i rispettivi resti;

c) attribuisce alle liste che hanno i maggiori resti i seggi eventualmente non assegnati a seguito della divisione di cui alla lettera b).

6. In caso di parità di resti, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. A parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.

Precedentemente il comma 1 dell'art. 50 era stato sostituito dall'art. 6 della L.R. 1 settembre 1997, n. 31, nel modo seguente:

"1. Compiute le operazioni di cui all'art. 49, l'ufficio elettorale regionale, con l'assistenza degli esperti di cui all'art. 8, comma 2:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista e, per le liste collegate ai sensi dell'art. 6, la cifra elettorale di gruppo. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi di lista, compresi quelli di cui all'art. 49, comma 1, lett. b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio. La cifra elettorale di gruppo è data dalla somma dei voti validi, compresi quelli di cui all'art. 49, comma 1, lett. b), ottenuti da ciascuna lista che compone il gruppo nelle singole sezioni del collegio;

b) divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, trascurando la parte decimale; il quoziente così ottenuto, moltiplicato per due, rappresenta la soglia minima per partecipare all'attribuzione dei seggi;

c) procede alla somma delle cifre elettorali delle liste, o dei gruppi di liste, che hanno raggiunto o superato la soglia minima di cui alla lett. b);

d) divide la somma di cui alla lett. c) per il numero dei consiglieri da eleggere ottenendo così il quoziente elettorale regionale di attribuzione;

e) attribuisce ad ogni lista o gruppo di liste che abbiano raggiunto o superato la soglia minima di cui alla lett. b) tanti seggi quante volte il quoziente elettorale regionale risulti contenuto nella cifra elettorale regionale di ciascuna lista o gruppo di liste, evidenziando i resti di ciascuna lista o gruppo di liste;

f) attribuisce alle liste o ai gruppi di liste che hanno i maggiori resti i seggi non assegnati a seguito dell'operazione di cui alla lett. e)."

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 50 recitava:

"Art. 50

(Determinazione del numero di seggi spettanti a ciascuna lista)

1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 49, l'Ufficio elettorale regionale, con l'assistenza degli esperti di cui all'articolo 8, comma due:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista: la cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista, compresi quelli di cui all'articolo 49, comma uno, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio;

b) divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, trascurando la parte decimale; il quoziente così ottenuto rappresenta la soglia minima per partecipare all'attribuzione dei seggi;

c) procede alla somma delle cifre elettorali delle liste che hanno raggiunto o superato la soglia minima di cui alla lettera b);

d) divide tale somma per il numero dei consiglieri da eleggere ottenendo così il quoziente elettorale regionale di attribuzione;

e) attribuisce ad ogni lista che abbia raggiunto o superato la soglia minima di cui alla lettera b) tanti seggi quante volte il quoziente elettorale regionale risulti contenuto nella cifra elettorale regionale di ciascuna lista, evidenziando i resti di ciascuna lista;

f) attribuisce alle liste che hanno i maggiori resti i seggi non assegnati a seguito dell'operazione di cui alla lettera e).

2. In caso di parità di resti, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. A parità di questa ultima si procede a sorteggio."

(29) Articolo abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 16.

L'articolo era stato inserito dall'art. 30 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22, nel modo seguente:

"Art. 50bis

(Turno di ballottaggio)

1. Il turno di ballottaggio si svolge la seconda domenica successiva al voto del primo turno.

2. Al turno di ballottaggio partecipano le liste singole o i gruppi che hanno ottenuto le due maggiori cifre elettorali al primo turno, come determinate all'articolo 50, comma 1, lettere a) e d).

3. La scheda per il ballottaggio, con le caratteristiche di cui all'articolo 17, comma 1, è stampata con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle C e D allegate alla presente legge.

4. La scheda di ballottaggio riproduce in fac-simile, secondo l'ordine risultato dal sorteggio del primo turno, entro gli appositi rettangoli, l'indicazione "programma di lista" o "programma comune" e i contrassegni a colori delle liste.

5. Il voto si intende validamente assegnato alle liste singole o al gruppo se è espresso con una delle seguenti modalità:

a) tracciando un segno sul contrassegno di lista;

b) tracciando un segno nel rettangolo che contiene il contrassegno o i contrassegni di lista.

6. Per lo svolgimento del turno di ballottaggio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative allo svolgimento del primo turno.

7. L'Ufficio elettorale regionale attribuisce 18 seggi alla lista singola o al gruppo che ottiene il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio. La ripartizione dei seggi dopo il turno di ballottaggio si effettua sulla base dei voti

ottenuti da ogni lista al primo turno, procedendo, se del caso, con le modalità di cui all'articolo 50, commi 4 e 5."

(30) Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 1 settembre 1997, n. 31.

(30a) Alinea così modificato dall'art. 31, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(31) Lettere abrogate dall'art. 31, comma 2, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(31a) Comma così modificato dall'art. 32 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(31b) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 23 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 15.

(31c) Comma sostituito dal comma 2 dell'art. 23 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 15.

(32) Titolo inserito dall'art. 11 della L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

(32a) Comma abrogato dall'art. 33 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(32b) Comma così modificato dall'art. 34 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(33) Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

(33a) Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(34) Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

(34a) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 24 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 15.

(34b) Comma così sostituito dall'art. 36 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(34c) Comma sostituito dal comma 2 dell'art. 24 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 15.

(35) Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 11 marzo 1993, n. 13.

(36) Tabelle così sostituite dall'art. 37 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22. Si veda anche l'errata corrige pubblicata nel B.U. n. 9/2008. Le tabelle C e D sono state abrogate dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 16.

Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013)

(Omissis)

CAPO III

INCANDIDABILITÀ ALLE CARICHE ELETTIVE REGIONALI

Art. 7

Incandidabilità alle elezioni regionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Art. 8.

Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate all'articolo 7, comma 1:

- a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 1, lettera a), b), e c);
- b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina;
- c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, fatte salve le diverse specifiche che disciplinano le regionali, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorso diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro il termine di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del

comma 1 sono comunicati al prefetto del capoluogo della Regione che ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del prefetto del capoluogo della Regione, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze di cui al presente articolo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento; per le province autonome di Trento e di Bolzano sono esercitate dai rispettivi commissari del Governo. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale.

5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

6. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 7, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

Art. 9.

Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni regionali

1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della regione e dei consiglieri regionali, oltre alla documentazione prevista dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dall'articolo 1, commi 3 e 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, o prevista dalle relative disposizioni delle leggi elettorali regionali, ciascun candidato rende, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7.

2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dagli uffici preposti alla proclamazione degli eletti.

INDICE

Introduzione	pag. 3
--------------------	--------

PARTE PRIMA

PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE CON L'OBBLIGO DELLA RACCOLTA DI ALMENO 1.000 E NON PIÙ DI 1.500 FIRME PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA LISTA.

Capitolo I

Lista dei candidati e simbolo della lista

§ 1. Premessa	Pag. 7
§ 2. Moduli per la raccolta delle firme di sottoscrizione	Pag. 7
§ 3. Raccolta delle firme dei sottoscrittori	Pag. 8
§ 4. Autenticazione della firma dei sottoscrittori	Pag. 8

Capitolo II

Presentazione della lista di candidati all'Ufficio elettorale regionale istituito presso il Tribunale di Aosta.

§ 5. Elenco dei documenti necessari	Pag. 9
§ 6. Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati	Pag. 10
§ 7. Termini per la presentazione della lista dei candidati	Pag. 10
§ 8. Indicazione della lista dei candidati	Pag. 11
§ 9. Programma elettorale	Pag. 11
§ 10. Indicazione dei delegati di lista	Pag. 11
§ 11. Certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei presentatori	Pag. 12
§ 12. Dichiarazione di accettazione della candidatura	Pag. 13
§ 13. Certificato di nascita dei candidati o documento equipollente	Pag. 14
§ 14. Certificato comprovante l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un Comune della Regione	Pag. 14
§ 15. Certificato di residenza dei candidati	Pag. 14
§ 16. Contrassegno di lista	Pag. 14
§ 17. Esenzione fiscale	Pag. 15
§ 18. Fac-simile di modelli per la presentazione delle candidature	Pag. 15

PARTE SECONDA

PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE SENZA L'OBBLIGO DELLA RACCOLTA DELLE FIRME DI SOTTOSCRIZIONE DELLA LISTA.

Capitolo III

Documentazione per la presentazione della lista.

§ 19. Premessa	Pag. 19
§ 20. Termini per la presentazione della lista dei candidati	Pag. 19
§ 21. Elenco dei documenti necessari	Pag. 19
§ 22. Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati	Pag. 21
§ 23. Programma elettorale	Pag. 22
§ 24. Indicazione dei delegati di lista	Pag. 22
§ 25. Attestazione della carica dei sottoscrittori o presentazione degli estratti dei verbali di nomina	Pag. 23
§ 26. Dichiarazione di accettazione della candidatura	Pag. 23
§ 27. Certificato di nascita dei candidati o documento equipollente.	Pag. 24
§ 28. Certificato comprovante l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un Comune della Regione	Pag. 24
§ 29. Certificato di residenza dei candidati	Pag. 25
§ 30. Contrassegno di lista	Pag. 25
§ 31. Esenzione fiscale	Pag. 25
§ 32. Fac-simile di modelli per la presentazione delle candidature.	Pag. 26

PARTE TERZA

L'UFFICIO ELETTORALE REGIONALE PRESSO IL TRIBUNALE E LE OPERAZIONI RELATIVE ALL'ESAME DELLE LISTE DEI CANDIDATI.

Capitolo IV

L'Ufficio elettorale regionale

§ 33. Composizione dell'ufficio elettorale regionale	Pag. 29
§ 34. Termini per le operazioni dell'Ufficio elettorale regionale in ordine all'esame delle liste dei candidati	Pag. 29
§ 35. Esame delle liste dei candidati	Pag. 29
§ 36. Decisioni dell'Ufficio elettorale regionale	Pag. 32
§ 37. Ricorsi o reclami contro le operazioni dell'ufficio elettorale regionale	Pag. 32
§ 38. Ulteriori adempimenti dell'Ufficio elettorale regionale	Pag. 32
§ 39. Trasmissione degli atti alla Presidenza della Regione.	Pag. 32

PARTE QUARTA

ALLEGATI

Allegato N. 1	Pag. 35
Allegato N. 2	Pag. 39
Allegato N. 3	Pag. 41
Allegato N. 4	Pag. 43
Allegato N. 5	Pag. 45
Allegato N. 6	Pag. 47

PARTE QUINTA

NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA.

Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3	Pag. 50
Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235	Pag. 101

